

TRIBUNALE PENALE E CIVILE DI PALERMO

V^ SEZIONE PENALE VERBALE DI TRASCRIZIONE UDIENZA

Proc. Penale

Ud. del 16/05/96

A CARICO DI GIULIO ANDREOTTI

PRESIDENTE:

L'udienza è aperta. E allora la parola all'avvocato Sbacchi per illustrare sia i testi della difesa, sia per contrastare eventualmente le richieste dei P.M.. E' presente l'avvocato Modica in sostituzione dell'avv. La Marca.

AVV.SBACCHI:

Signor Presidente e signori del Tribunale, la difesa del senatore Andreotti in primo luogo intende fermare e richiamare l'attenzione del Tribunale sulla lista depositata nei termini previsti dall'art. 468, esattamente il 6 maggio del 1996, che sostanzialmente riproduce la lista che a suo tempo la difesa aveva inoltrato. Questa lista è integrata per un chiarimento opportuno, dagli altri testimoni che erano stati richiesti in funzione del diritto alla controprova che è garantito all'imputato dalle norme del codice di procedura penale, esattamente all'art. 468 comma 4^ . La precisazione che incombe alla difesa sulla lista del 6 maggio riguarda soltanto alcuni testimoni, ed esattamente quelli indicati a pagina 54 e seguenti della stessa lista e cioè a dire il dott. Parodi, il dirigente del servizio dei Fondi ENPAM dott. Trodi, il dott. Catalano, il dott. Aldo Pennino. Perchè sono stati introdotti questi testi, signor Presidente? Diciamo che forse sarebbe opportuno, ma devo rendere una spiegazione sulla lista, dire che si tratta di testimoni che attengono alla posizione del collaboratore Pennino Gioacchino. Il Tribunale ha sentito nel corso del precedente dibattimento Pennino Gioacchino. E sul Pennino Gioacchino sono insorti alcuni problemi che riguardavano soprattutto il trattamento previdenziale a lui attribuito e anche le circostanze dell'arresto dello stesso Pennino ed alcune società, soprattutto la FINEA, che sarebbero state oggetto di interesse dello stesso Pennino. Quindi, i testimoni che ho indicato più propriamente devono ritenersi richiesti come verifica della attendibilità di Pennino Gioacchino in relazione alle circostanze dallo stesso affermate. Cioè nasce la necessità di acquisire la pratica ENPAM attinente alle liquidazioni effettuate nei confronti di Gioacchino Pennino al quantum dell'ammontare della pensione che allo stesso viene corrisposto alle ragioni che portarono a rapporti con il Catalano, e segnatamente se si esercitava o comunque erano interessati alla FINEA, società costituita in quel di Panama, registrata a Fiume che gestisce dei Casinò, e il problema delle somme di denaro versate dalle figlie di Gioacchino Pennino allo zio Aldo Pennino. Questo era un po' il tema nuovo rappresentato non tanto in questa lista, Presidente, che ripeto si pone in relazione alle problematiche attenenti il signor Pennino. Debbo dire, Presidente, ancora, a proposito di questo, che vi sono altri testi che sono stati indicati dalla difesa dalle pagine 49 e seguenti. E questi testi, Presidente, riguardano esattamente le problematiche connesse alla gestione dell'Hotel Nettuno di Catania, Puglio Nunzio, di Dolfo Stefano - Hotel Nettuno, lo dico semplicemente per chiarezza, Presidente, perchè non c'è nulla di nuovo in tutto questo, Luciano Guerzoni perchè riguarda il problema Moro, Bellomo sulla visita allo stabilimento Averno, ma ripeto sono tutte circostanze che sono state in qualche modo accennate in precedenza. I testimoni nuovi, invece, ci sono questi richiami che la difesa intende fare e quindi, Presidente, semplicemente io richiamo le pagine in cui sono stati indicati: pagina 9 della lista è indicato l'on.le Ciriaco De Mita e dott. Antonino Spagnolo; pagina 9 della lista.

PRESIDENTE:

Al 9 c'è Casadei.

AVV.SBACCHI:

9, Presidente, punto 13.

PRESIDENTE:

Sì, sì, va bene.

AVV.SBACCHI:

E sono l'on.le Ciriaco De Mita e il dott. Antonino Spagnolo, punti 13 e 14; il riferimento si pone all'incontro del dott. Spagnolo a pochi giorni dall'omicidio Lima con il dott. Giovanni Falcone, e noi chiediamo che riferisca quanto il dott. Falcone ebbe a dire a loro, dell'omicidio Lima e in particolare ebbe ad escludere che materialmente l'on.le Lima potesse essere un mafioso. Altri testi, Presidente, sono quelli che noi abbiamo indicato a pagina 23, esattamente il brigadiere Salvatore Marino in servizio presso la DIA di Palermo, perchè riferisca dell'esito di indagine in ordine alla presenza di Salvo nell'isola del Lipari o in altre isole delle Eolie in data 6 luglio 1980. Altro teste è il tenente Zumbo il quale ricoprì la carica di comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari, sempre nell'anno '80, e può riferire su quanto risulta dall'esame del registro partenze e arrivi delle navi da riporto, e non risulta la presenza dell'imbarcazione Alice e Lovely in uso ai Salvo nel porto di Lipari nel mese di luglio 1980, è uno dei temi posti dal P.M., nonchè le annotazioni riportate nello stesso registro negli anni e successivi. Quindi, si tratta di una prova in parte documentale della quale parleremo e in parte testimoniale. Abbiamo, inoltre, richiesto la citazione di Geraci Aldo e di Marchese Vincenzo, pagina 27 della lista della difesa, i quali materialmente, Marchese Vincenzo era in servizio presso la delegazione di spiaggia di Porticello, e attualmente comanda quella di Isola delle Femmine, perchè riferiscano i predetti se abbiano mai visto personalità politica, il senatore Andreotti, recarsi a Porticello ove erano ormeggiate le barche dei Salvo. Altri testi indicati sono Litrico Francesco e Litrico Giuseppa, e Cugino Luigi - Presidente, pagina successiva 28 e 29 - potranno riferire quali titolari della sartoria, se abbiano avuto come clienti i cugini Salvo Antonino e Ignazio, chi ebbe a presentarli loro, se abbiano mai visto il senatore Andreotti assieme ai Salvo, se il senatore Andreotti e i Salvo abbiano mai ordinato vestiti nello stesso periodo, e quindi possibilità eventuali di incontro o incontri o in qualche modo presenti in contemporanea in quell'esercizio, nell'esercizio nell'edificio dei signori Litrico. Il signor Cugino Luigi è un dipendente della sartoria Litrico e quindi potrà dire se sono nati, se ci sono stati incontri del senatore Andreotti con i signori Salvo e le stesse circostanze che abbiamo già indicato. Abbiamo inserito nella lista anche Filippazzo Francesco.

PRESIDENTE:

Che pagina?

AVV.SBACCHI:

Pagina 43 n. 127. Filippazzo Francesco era l'autista dell'onorevole Lima e quindi noi chiediamo che venga a deporre su specifiche circostanze e cioè se in occasione del matrimonio Salvo-Favuzza, Salvo si intende la figlia di Nino Salvo e si tratta della data del 29 agosto dell'anno 1982, '81 per l'esattezza, se parteciparono personalità politiche ed in particolare se fossero presenti gli autisti degli onorevoli Purpura, D'Acquisto e del dott. Graffagnini. Perchè queste circostanze, signor Presidente? Perchè sono gli autisti degli onorevoli Purpura, D'Acquisto e Graffagnini a dire qualcosa che inerisce la presenza o meno di determinate personalità. Altro argomento attiene al maresciallo Pulizzotto in servizio presso la DIA di Palermo, il quale chiediamo che venga a deporre sugli accertamenti espletati in ordine alle persone che parteciparono al ricevimento presso l'Hotel Zagarella, mi riferisco sempre al matrimonio Salvo-Favuzza il 29 agosto del 1981 e in particolare se c'erano autisti che erano delle personalità politiche e chi si accompagnavano. Il Brigadiere Perfetto - pagina 44 teste n.129 - che è stato il capo scorta dell'onorevole D'Acquisto, dovrà riferire se alla data sempre del matrimonio Salvo-Favuzza 29 agosto 1981, ebbe ad accompagnare l'onorevole D'Acquisto al ricevimento. L'onorevole Purpura potrà confermare di non avere avuto all'epoca del matrimonio Salvo-Favuzza un suo autista personale - ci riferiamo, Presidente, alle verifiche delle dichiarazioni Filippazzo, il Filippazzo che è teste addotto dalla lista del P.M. e che noi abbiamo fatto nostro, nella nostra lista - riferisce alcune circostanze sulla presenza di personalità politiche accompagnate dai loro autisti. I testi che noi abbiamo indicato sono in condizioni di smentire, noi chiediamo che vengano a deporre se sono vere le circostanze affermate dal Filippazzo. E lo stesso dicasi per Cavallaro Giuseppe, autista del dott. Graffagnini, il quale potrà dire se è stato presente al ricevimento tenutosi presso l'Hotel Zagarella, naturalmente in riferimento alla posizione del Graffagnini Giuseppe, anzi escludere che sia stato mai presente. Abbiamo tra i nostri testi, poi, a pagina 47, indicati i signori D'Ortenzi Alessandro perchè riferisca in ordine a precisi fatti: si tratta dell'omicidio Pecorelli. E in sostanza, dell'omicidio Pecorelli, che è uno dei temi che il P.M. ha posto, sul quale il P.M. ha posto l'attenzione, noi vogliamo sapere, avendo lo stesso rilasciato interviste ad alcuni settimanali e ad alcuni quotidiani circa gli autori

dell'omicidio Pecorelli e le presunte causali che l'avevano determinato, e allora noi vogliamo sapere quanto sa di questo delitto e quanto ci può dire, naturalmente, su mandanti, esecutori materiali e fonti da cui avrebbe attinto le informazioni riferite nel corso dell'intervista. La signora Di Giulio Paola, giornalista di Radio Radicale, è il soggetto che ebbe a raccogliere le dichiarazioni, l'intervista del D'Ortenzi; e quindi noi chiediamo che sia sentita e che ci riferisca esattamente sulle dichiarazioni che le furono rese, cioè sul contenuto di questa intervista, e sulle indicazioni fornite dal D'Ortenzi a proposito dell'omicidio Pecorelli. Un altro teste che abbiamo indicato, a pagina 48, è il dott. Bellotti; si dice nella intestazione: "dott. Bellotti o altro rappresentante del Movimento Scientologi". Il tema è sostanzialmente questo: omicidio Pecorelli. A proposito dell'omicidio Pecorelli è noto all'ecc.mo Tribunale di una copertina n. 5 del settimanale OP, e di un'altra copertina sempre dello stesso n. 5 del settimanale OP. Cioè, il settimanale diretto da Mino Pecorelli avrebbe avuto due numeri 5 con due diverse copertine, oltre quella intitolata: "Gli assegni del Presidente che non furono utilizzati". E noi chiediamo che si acquisisca la testimonianza perchè confermi il contenuto di una videocassetta che lei stessa provvide a materialmente confezionare.

PRESIDENTE:

Lei chi, avvocato?

AVV.SBACCHI:

Dott. Bellotti, è un uomo, le chiedo scusa, non avevo il nome e dimenticavo questo particolare. In sostanza, Presidente, chiediamo pure l'acquisizione della cassetta e ci riserviamo di produrre....

PRESIDENTE:

E il teste dovrebbe confermare il contenuto della videocassetta?

AVV.SBACCHI:

Esattamente. Il contenuto della videocassetta e le indagini che aveva svolto.

PRESIDENTE:

Che cosa conterrebbe questa videocassetta?

AVV.SBACCHI:

Conterrebbe, Presidente, tutto un altro discorso che riguarda una indagine sulla pornografia.

PRESIDENTE:

Sulla?

AVV.SBACCHI:

Pornografia di cui si sarebbe occupato Mino Pecorelli. Quindi, diciamo che ci sono tutta una serie di elementi, Presidente, che portano quanto meno all'esistenza di tre copertine. Per essere ancora più chiari, in sostanza che cosa emergerebbe? Che alcuni collaboratori di Pecorelli avrebbero fatto presente che la copertina 5 del '79 era stata soppressa dopo la stampa per ordine del Pecorelli, il quale prima voleva pubblicare la stessa copertina e poi aveva aderito all'invito di soprassedere alla redazione della stessa copertina n. 5. Cioè, nel quadro delle vicende, Presidente noi abbiamo: due copertine che riguardano due oggetti diversi - gli assegni del Presidente che coinvolgerebbe l'onorevole Andreotti, secondo la tesi dell'accusa; e un'altra copertina. Su queste sono state fatte indagini, quindi siamo in condizioni, attraverso la ricostruzione fatta dal dott. Bellotti, attraverso quindi le indagini svolte segnatamente dal dott. Bellotti di spiegare le ragioni per le quali non fu mandata avanti una copertina anzichè un'altra, o fu mandata avanti una copertina anzichè un'altra, e altri elementi di carattere d'indagine.

PRESIDENTE:

Che tipo di indagine, non lo so? Questo è un giornalista? Che cosa è?

AVV.SBACCHI:

No, Movimento Scientologi. Che cos'è questo Movimento Scientologi, Presidente, per essere più chiari? E' una sorta di comunità religiosa che opera nel territorio nazionale e che materialmente, quindi si occupa, cioè come base, elemento di base c'è questo interesse di carattere religioso e quindi l'interesse di carattere che si manifesta anche nel campo sociale e

così via di seguito. A parte questo, ripeto, siccome questi signori si sono imbattuti nella vicenda Pecorelli, hanno redatto, hanno preparato un materiale, raccolto del materiale. Presidente, ce lo spiegherà meglio lui.

PRESIDENTE:

Quindi una inchiesta privata, insomma?

AVV.SBACCHI:

Sì, sì, di carattere assolutamente privato. Sostanzialmente, presidente, il tema è uno: che abbiamo due copertine e non una, della rivista OP.

PRESIDENTE:

Questo l'abbiamo capito.

AVV.SBACCHI:

Del n.5 ci sono due copertine, perchè 1979 Pecorelli, sappiamo la data dell'omicidio Pecorelli, noi diciamo due cose sostanzialmente: la prima è l'esistenza di più copertine. Perchè più copertine della rivista OP? Cioè che cosa intendeva Pecorelli? La seconda è perchè fu scelta una copertina anzichè un'altra? La terza è il tipo di attività di Pecorelli ricostruita dalla Scientologi. Non so se sono chiaro, in modo da valutare fatti, circostanze, moventi possibili che riguardano quel delitto. Poi, tra gli altri testi, signor Presidente, abbiamo: Puglio Nunzio che avevamo indicato nella sostanza, però lo ripeto riguarda Jolly Hotel di Roma, e barman presso l'Hotel Nettuno di Catania, quindi si tratta del presunto incontro di Andreotti con Santapaola; di Dolfo Stefano che è il proprietario dell'Hotel Nettuno di Catania - soltanto per memoria, Presidente. Erano stati indicati e non li ripetiamo soltanto per richiamo alla memoria, il dott. Guerzoni caso Moro, il dott. Bellomo credo di averlo già detto visita a Caltanissetta allo stabilimento Averna, Nardini Bruno sul tema proposto dal P.M. rapporti tra 'Ndrangheta-Cosa Nostra e Andreotti, perchè precisi se invitò direttamente o per interposta persona il senatore Andreotti ad intervenire su ambienti mafiosi per fare cessare estorsioni a suo danno, ma di questo avevamo sostanzialmente già parlato. Poi avevamo anche parlato, Presidente, ma lo ripeto per comodità di esposizione, di Marsalone Giuseppe autista della famiglia Costanzo, quindi riferimenti alle parti catanesi, cioè incontri Andreotti-Lima-Santapaola, Cristaldi Michelangelo per quanto riguarda la presenza dell'onorevole Urso a quell'incontro e quindi escludere che l'onorevole Andreotti sia stato a Catania, Gallenti Giovanni per la Perla Jonica, e poi avevamo tra l'altro precisato che il senatore Andreotti non ha partecipato mai al matrimonio Merlino - non che non abbia partecipato, cioè sull'assenza della cerimonia al matrimonio Merlino dei signori Salvo e sugli spostamenti del senatore Andreotti in quel giorno. Le intimidazioni rivolte ai partiti ad esclusione del Partito Socialista, abbiamo chiamato a deporre il dott. Francesco Paolo Agnilleri con specifico riferimento alle elezioni del giugno del 1987, se non vado errato. Poi ci sono l'onorevole D'Acquisto sui rapporti Salvo-Andreotti e quindi escludere che vi siano mai intervenuti incontri tra i medesimi, che non sono stati mai visti assieme, che non esistono rapporti. Il dott. Cambiano Falaschi perchè riferisca che il senatore Andreotti il 29 agosto dettò una commemorazione dell'onorevole Di Giulio morto nella stessa data, e che tale commemorazione fu pubblicata dall'Unità il 30 agosto. Serve a dimostrare che il senatore Andreotti il 29 agosto del 1981 si trovava in quel di Merano. Il dott. Baghino se per dire che si incontrò con l'onorevole Andreotti in quel di Merano all'albergo Palace, sempre quindi in riferimento, lo possiamo trarre da Falaschi. La signora Raimondi Wilma per escludere che si sia mai interessato l'onorevole Evangelista di acquisto di opere del pittore Rossi. E la prof.ssa Bortolato, critica d'arte, perchè riferisca se il senatore Andreotti conoscesse del pittore Aldo Rossi o abbia mai manifestato interesse a questi acquisti o quant'altro potrà riferire. I dirigenti dei servizi RAI Giampaolo Ginaldi e Luciano Walched perchè riferiscano, anzi reperiscano i filmati riguardanti interventi del senatore Andreotti: "tema di mafia e criminalità organizzata", e materialmente riferiscano sugli stessi o quanto meno forniscano il materiale. Cioè, noi intendiamo, signor Presidente, perchè non abbiamo mezzi per acquisirli direttamente essendo stata svolta una attività non indifferente dell'onorevole Andreotti pubblica, attraverso dichiarazioni rese in vari momenti, sul problema della criminalità organizzata, della mafia e comunque diciamo di tutte le attività illecite legati ad associazioni o sodalizi, noi intendiamo in questo caso chiedere la citazione dei predetti testimoni, o comunque, Presidente, chiedere.....

PRESIDENTE:

Ma non potevate fare una lettera alla RAI?

AVV.SBACCHI:

Presidente, ci hanno risposto così informalmente, diciamo una lettera non c'è, che andare a cercare il materiale non è una cosa semplice o facile. Allora, mancando di autorità propria, questa difesa, Presidente, chiede di mutuarla attraverso il Tribunale perchè si dia un mandato di reperire soltanto i reperti a questi signori che sono i responsabili dei servizi, questo è il senso della nostra richiesta. Poi noi abbiamo indicato, nella lista abbiamo ripetuto, abbiamo indicato Antonio Buscetta e Maria Cristina De Almeida che è la moglie e il figlio del signor Buscetta in ordine a circostanze che sono state dedotte dallo stesso Buscetta - dico, questo si inserisce nell'ordine delle precisazioni similari a quelle di Pennino. Quindi, Presidente, volevo dare queste precisazioni su fatti legati a dichiarazioni già rese da collaboratori di giustizia ed elementi introdotti dalla difesa. Antonio Buscetta dovrebbe dire se ha conosciuto Bontate Stefano, se ha conosciuto Inzerillo, se intrattenne rapporti con gli stessi, se costoro chiesero al padre detenuto presso il carcere di Cuneo di intervenire e prendere contatti con le brigate rosse al fine di aprire una trattativa o comunque di salvare la vita dell'onorevole Moro. E la signora De Almeida Maria Cristina moglie di Buscetta, citata dallo stesso Buscetta peraltro nel corso del suo interrogatorio, così come Antonio Buscetta, se conobbe Bontate ed Inzerillo, se intrattenne rapporti, se richiesero di dire al marito di intervenire per salvare l'onorevole Moro, se riferì al marito che il generale Dalla Chiesa si era opposto al trasferimento da Cuneo, se riferì della richiesta avanzata da Bontate a Inzerillo allo stesso marito che a suo tempo risultava detenuto. Queste, nelle grandi linee, signor Presidente, le indicazioni che la difesa dà delle nuove testimonianze.

PRESIDENTE:

Ha finito lei?

AVV.SBACCHI:

Sì, Presidente.

PRESIDENTE:

No, c'erano delle precisazioni.

AVV.SBACCHI:

Prego, presidente.

PRESIDENTE:

Dunque, per quanto riguarda Sgroi, pagina 45, c'è qualcosa che non si comprende.

AVV.SBACCHI:

Presidente, Sgroi noi l'avevamo indicato nella vecchia lista.

PRESIDENTE:

Sì, però c'è qualcosa che non si comprende.

AVV.SBACCHI:

Presidente, può darsi che ci sia un errore.

PRESIDENTE:

Per esempio, 45: "sulle stesse circostanze di cui al punto 115".

AVV.SBACCHI:

Presidente c'è un improprio richiamo al vecchio n.115. Vediamo chi era il vecchio n. 115.

PRESIDENTE:

Ecco.

AVV.SBACCHI:

Vediamo il n.115, può darsi che ci aiuti a capire la vecchia lista.

PRESIDENTE:

Non c'entra con la festa dell'Amicizia.

AVV.SBACCHI:

No, non c'entra assolutamente.

PRESIDENTE:

Il Presidente Sgroi non c'entra.

AVV.SBACCHI:

E allora la ricontrollo, Presidente.

PRESIDENTE:

Va bene, poi nell'intervallo.

AVV.SBACCHI:

Ora vediamo di capire. Presidente, temo che sia un refuso del computer di qualche parola spostata. Non c'entra nè con la vecchia, nè con la nuova lista. Temo che sia un refuso, Presidente.

PRESIDENTE:

Poi c'è l'Onorevole Carlo Felice.

AVV.SBACCHI:

Presidente, l'onorevole Felice noi l'abbiamo indicato perchè inserito, cioè richiesto dalla difesa.

PRESIDENTE:

Sì, ma il capitolato non si comprende bene.

AVV.SBACCHI:

Sissignore, Presidente.

PRESIDENTE:

Non ci sono più questi punti, dal 9 al 23 nell'articolato di prova relativa....a Ciriaco De Mita.

AVV.SBACCHI:

All'Onorevole Ciriaco De Mita.

PRESIDENTE:

Bisogna meglio qualificare queste circostanze.

AVV.SBACCHI:

Sissignore, Presidente. Nel capitolato che riguardava l'Onorevole Ciriaco De Mita....

PRESIDENTE:

Il vecchio, il vecchio.

AVV.SBACCHI:

Sì, il vecchio sto cercando, Presidente.

PRESIDENTE:

Quindi era sulle stesse circostanze del....per cui il Pubblico Ministero ha chiesto l'audizione dell'Onorevole De Mita.

AVV.SBACCHI:

Sostanzialmente quando ci diciamo i punti, Presidente...ecco, ricordo bene, da 9 a 23 dell'articolato, ci riferiamo alla lista del Pubblico Ministero, alla vecchia lista del Pubblico Ministero. Quindi siccome il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE:

Allora era teste di controprova, perchè il vostro era...la prova era....

AVV.SBACCHI:

Noi avevamo citato come teste...

PRESIDENTE:

Teste di controprova.

AVV.SBACCHI:

Il Pubblico Ministero aveva fatto un suo capitolato comprendente...

PRESIDENTE:

Allora è su quel capitolato.

AVV.SBACCHI:

Sì, su quel capitolato dedotto dal Pubblico Ministero nella precedente udienza, perciò l'abbiamo ripetuto, Presidente.

PRESIDENTE:

Che poi sostanzialmente è lo stesso.

AVV.SBACCHI:

E' sostanzialmente confermato.

PRESIDENTE:

E' stato ripetuto.

AVV.SBACCHI:

Quindi noi ci riferiamo alla richiesta, cioè abbiamo esteso il capitolato ai temi proposti dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV.SBACCHI:

Prova della prova, Presidente.

PRESIDENTE:

Poi c'è un nuovo capitolato per il dottore Coronas.

AVV.SBACCHI:

Coronas, Presidente, l'avevamo indicato Coronas.

PRESIDENTE:

L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo capoverso, pagina 11, prima del dottore Masone.

AVV.SBACCHI:

L'avevamo indicato.

PRESIDENTE:

Il dottore Coronas potrà infine riferire circa gli statuti, i contratti....

AVV.SBACCHI:

Dottore Masone, Senatore Cappuzzo, dottor Sica. Presidente.... Presidente, è una circostanza nuova che abbiamo indicato ed è opportuno precisare e non riguarda soltanto... diciamo è la posizione che la Difesa ha segnalato per quanto riguarda il dottor Coronas, il Generale Viesti e il Generale Lucci. E' bene dire nell'immediato ...

PRESIDENTE:

Però qua...si riferisce quindi agli altri due?

AVV.SBACCHI:

Sì, sì.

PRESIDENTE:

Siccome poi dice il dottore Coronas soltanto...

AVV.SBACCHI:

Sì, sì, sì. Presidente, stavo facendo soltanto un'introduzione, dire ci siamo preoccupati con la indicazione di tutti e tre i testi su determinati punti e cioè le direttive del Senatore Andreotti in materia di lotta alla criminalità organizzata, dei contatti avuti con i vertici, diciamo,

comandanti ...si tratta di comandante Generale ...Comandante dell'Arma dei Carabinieri e quindi di soggetti delle istituzioni. Sul dottore Coronas poi abbiamo inserito un punto a parte. Il problema che noi poniamo è quello che riguarda la verifica di determinati elementi, cioè a dire noi desideriamo conoscere che contratti sono stati stipulati con i collaboratori di Giustizia e le date in cui sono intervenuti i contratti, al fine di verificare la corrispondenza tra quelle date, è una verifica che la Difesa pone, se vi sia corrispondenza tra quelle date e eventuali dichiarazioni; quali siano stati i premi dati ai pentiti e se ci sono stati premi dati agli stessi collaboratori di giustizia. E' un tema, Signori del Tribunale, estremamente delicato, rispetto al quale la sensibilità della Difesa è stata tale da chiedere l'esclusione della parti concernenti la sicurezza degli stessi. Non ci interessa conoscere dove risiedono, che cosa prevede il contratto a proposito delle loro garanzie di sicurezza, non ci interessa nulla, ci interessa sapere esattamente il contenuto del contratto, nella parte che riguarda il trattamento dei medesimi e quelle che sono state le erogazioni di danaro, con particolare riferimento a eventuali premi concessi ai medesimi. Questo, Presidente, è un momento delicato del processo, che attiene alla verifica dell'attendibilità dei pentiti.

PRESIDENTE:

Quindi per i collaboranti indicati nella lista ...

AVV.SBACCHI:

Tutti, noi li abbiamo indicati nella lista, aggiungiamo, Presidente, oggi lo dovevo chiedere e lo anticipo in questo momento i nuovi collaboranti che sono stati inseriti dal Pubblico Ministero, cioè Cannella ed altri, che fanno parte della nuova lista del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE:

Va bene, può passare all'altro.

AVV.SBACCHI:

Signor Presidente e Signori del Tribunale...

PRESIDENTE:

Aspetti, per i documenti, avete documenti nuovi voi?

AVV.SBACCHI:

Sì.

PRESIDENTE:

E allora completiamo.

AVV.SBACCHI:

Completiamo la parte documentale.

PRESIDENTE:

Completate la parte vostra propositiva.

AVV.SBACCHI:

Sissignore. Presidente, per i documenti la Difesa non ha molti documenti da produrre, comunque si tratta soltanto di 5 documenti nell'ordine che indicherà, uno di questi si riserva di produrlo, perchè ancora non è stata riprodotta la cassetta. Naturalmente, Presidente...

PRESIDENTE:

Insiste su quelli che già...

AVV.SBACCHI:

Naturale, Presidente.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV.SBACCHI:

Quindi dopo un opportuno richiamo alle richieste della difesa, introdurre i documenti e quindi ai provvedimenti intervenuti nelle precedenti udienze, per illustrare questi documenti credo di avere bisogno di pochissimi secondi. Uno è la video cassetta contenente la registrazione del

servizio trasmesso in data 30 aprile 1996, su un incontro dell'Avvocato Schoenbach e l'Avvocato Luigi Li Gotti.

PRESIDENTE:

Avvocato?

AVV.SBACCHI:

L'Avvocato Americano Schoenbach e l'Avvocato Luigi Li Gotti.

PRESIDENTE:

Videocassetta ...Quindi vuole ripetere per i Pubblici Ministeri.

AVV.SBACCHI:

Videocassetta contenente la registrazione del servizio trasmesso dal TG5 in data 30 aprile, va corretto così, Presidente, fa TGS ma è TG5, in data 30 aprile 1996. Cioè abbiamo appreso dai giornali recentemente, Presidente, che era venuto in Italia l'Avvocato Schoenbach, legale di Badalamenti che è indicato tra...è chiamato a deporre all'esame in questo processo e l'Avvocato Luigi Li Gotti. in più il TG5 in data 30 aprile trasmetteva un servizio registrato sullo stesso incontro. Noi non alleghiamo i giornali, ma chiediamo di vedere, esaminare il servizio per quanto riguarda questo incontro tra i due soggetti. Perché? L'oggetto di questo incontro, che è estremamente delicato e che sarà completato tra l'altro con la richiesta di ammissione di alcuni testi a controprova, tra i quali lo stesso avvocato Schoenbach e l'Avvocato Li Gotti, per sapere esattamente il contenuto del colloquio, perchè sono venuti ...se c'era un baratto da mandare avanti tra Badalamenti e il signor Avvocato Li Gotti tramite di Buscetta o tra il signor Badalamenti e Buscetta tramite i legali Schoenbach e l'Avvocato Li Gotti. Sono notizie che abbiamo appreso dalla stampa, si dice che... in qualche parte abbiamo letto che questo colloquio sarebbe intervenuto in locali della DIA a Roma e quindi sotto l'usbergo delle forze...delle istituzioni, gli organi delle istituzioni, non sappiamo se è vero o non è vero, però ripeto è la vicenda che riguarda Badalamenti-Buscetta, l'omicidio Pecorelli e quant'altro è di rilevante. Questo aspetto, certamente nuovo, intervenuto il 30 aprile 1996, perlomeno mi riferisco al servizio trasmesso dal TG5 e nei giorni precedenti vi era stata qualche altra notizia, crediamo che sia estremamente importante. Il secondo....ci sono dichiarazioni precise fatte dai protagonisti, esattamente dall'Avvocato Schoenbach, nonché dallo stesso Avvocato Li Gotti su quello che è stato il contenuto del loro colloquio. Noi abbiamo interesse oggetto e contenuto di questo colloquio. Altro problema, Presidente, altro documento, scusi, è quello della videocassetta relativa alle indagini svolte dal movimento scientologi, cioè la seconda copertina OP n.5 del 1979. Ripeto, anche questo è importante, è il documento che mi manca e che mi riservo di produrre, Presidente, perchè ancora non ce l'hanno trasmesso questa cassetta, che abbiamo richiesto, è estremamente importante perchè individuare l'esistenza di una seconda copertina è un fatto che attiene alle attività di Mino Pecorelli e, comunque, interferisce su possibili causali o moventi dello stesso delitto. Un terzo documento è costituito da una recente pubblicazione a firma del Senatore Chiaramonte, un libro postumo "I miei anni dell'antimafia 1988-1992". Il ...non abbiamo noi potuto citare, nè l'abbiamo mai fatto il Senatore Chiaramonte, del quale purtroppo conosciamo la scomparsa, così come conosciamo la capacità professionale e il perbenismo e la correttezza della gestione dell'organizzazione mafiosa, della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. Ci sono tra l'altro in questo libro degli appunti manoscritti dello stesso Senatore, dello stesso Presidente Chiaromonte. Presidente, ci sono alcuni passaggi che sono estremamente interessanti e riguardano le acquisizioni che il dottor, il Senatore Chiaromonte ebbe a fare nella qualità quindi, diciamo la testimonianza ce la può rendere solo lo scritto. Per esempio a pagina 79 scrive il Senatore Chiaromonte "conobbi Falcone nell'estate dell'88 prima a casa di Ayala e poi a cena dal segretario della Federazione Palermitana del PCI Michele Figurelli. Era presente in quest'occasione Leoluca Orlando. In quel periodo Falcone passava per amico, alcuni dicevano strumento del PCI, ma sin dai quei primi incontri capii che questa era una colossale sciocchezza. Ricordo la discussione a casa di Figurelli fra lui, Leoluca Orlando e Giulio Andreotti. Orlando era implacabile, giudizio durissimo e senza appello, affermava che c'erano tutti gli elementi per agire contro di lui sul piano giudiziario; Falcone si affaticava a spiegare che per condannare, anche per solo incriminare una persona, un Giudice non può basarsi sui si dice o i ragionamenti politici. E poi aggiungeva che di Andreotti non si poteva parlare solo per alcune sue amicizie più o meno ambigue, ma per il complesso della sua personalità politica, per il prestigio di cui godeva nel nostro paese. Io convenivo con lui. Quell'incontro fu per me

rivelatore, anche per il giudizio su Leoluca Orlando, di cui in quel momento ritenevo assai utile, anche per il lavoro della Commissione, la sua attività come Sindaco di Palermo. Poi ci fu l'attentato fallito a Falcone e c'è una affermazione gravissima. Tra i sostenitori che l'attentato - non voglio leggere per non tediare il Tribunale - che l'attentato sarebbe stato un espediente di qualcuno, se non addirittura dello stesso dottore Falcone, il sostenitore era Orlando. La cosa fu chiarita successivamente, alcuni seguaci di Orlando i quali sostennero che era stato lo stesso Falcone ad organizzare il tutto. Presidente...

PRESIDENTE:

Poi il Tribunale vedrà se...

AVV.SBACCHI:

Noi riferiamo fatti che emergono da lavori del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Il quarto documento è costituito dalla copia conforme del registro partenze e arrivi navi da diporto dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari, relativo agli anni '79-'80-'81-'82-'83-'84, sarebbe la presenza del Senatore Andreotti alle Eolie e il controllo delle navi di diporto, cioè alle citazioni dei testi che ho già indicato...

PRESIDENTE:

Vuole ripetere questo?

AVV.SBACCHI:

Sì, Presidente. Dico i testi li ho già indicato, accompagno anche i documenti. Quindi si tratta registro partenze e arrivi navi da diporti esistente presso l'ufficio circondariale marittimo di Lipari, per gli anni dal '79 al 1984. Poi infine il certificato di morte di Vincenzo Rimi. Attiene alla vicenda Buscetta, Signor Presidente, che ha delle sfaccettature diverse sul cosiddetto aggiustamento del processo.

PRESIDENTE:

I Pubblici Ministeri hanno avuto questo elenco?

P.M.:

Sì, sì, grazie.

PRESIDENTE:

Prego.

AVV.SBACCHI:

Presidente, c'è l'elenco....Ah, l'abbiamo già...

PRESIDENTE:

Me l'hanno dato.

AVV.SBACCHI:

Sì, Signor Presidente, non l'ho dato io ...allora...

PRESIDENTE:

Va bene. E allora passiamo ora all'altra fase.

AVV.SBACCHI:

Allora, Presidente, io devo dire con molta correttezza, non sempre contraddittorio, che è mia opinione che con l'articolo 468, allorchè viene fissato per la prima volta il dibattimento, sempre che non subisca rinvii o anticipazione, che devono rispettare i tempi della lista, tant'è che la norma prevede che sia dato almeno un termine di 7 giorni, si esauriscano i tempi per le indicazioni delle liste, cioè delle indicazioni dei testimoni attraverso le liste da depositare. Quindi da questo deriverebbe, Presidente, la conseguenza, sono disponibile ad accettarla per i testi che mi riguardano, salvo quelli che potremmo indicare come controprova, la conseguenza sarebbe che le nuove testimonianze richieste dal Pubblico Ministero non dovrebbero trovare ingresso nel processo, perchè il fatto che l'articolo 468 disciplini il deposito delle liste, 7 giorni prima della celebrazione del giudizio, e che lo disciplini a pena di inammissibilità fa sì che si consumi questo tempo con la produzione del...con l'inizio del processo e le attività che nel processo si consumano attraverso il diritto alle indicazioni di testi in controprova sia dall'una

che dall'altra parte. Quindi la prima osservazione della Difesa attiene ai nuovi testi inseriti nella lista del Pubblico Ministero, che, secondo la nostra opinione, non possono essere più introdotti, stante il problema creato dall'articolo 468 dell'obbligo di deposito 7 giorni prima a pena di inammissibilità.

P.M.:

Chiedo scusa al Presidente e alla Difesa, ma non abbiamo compreso la ragione per cui non sarebbe stato osservato l'articolo 468.

AVV.SBACCHI:

Perchè i tempi si sarebbero....

PRESIDENTE:

Scaduto una prima volta.

AVV.SBACCHI:

Consumati il 17 settembre, anzi il 18 settembre con il dibattimento che è iniziato il 26 settembre.

P.M.:

Ah, è questa l'obiezione, ho capito.

PRESIDENTE:

Prego.

AVV.SBACCHI:

Infatti ho detto che anche liste...

P.M.:

No, non avevo compreso.

AVV.SBACCHI:

Meritano di essere ridimensionate, salvo le cosiddette prove contrarie, questo. Quindi la prima questione che la difesa pone attiene proprio al fatto che il 18 settembre del 1995 si sono consumati i termini per il deposito delle liste a pena di inammissibilità. Ergo non sono consentite le integrazioni. Un altro tema che la Difesa pone, Presidente, e che via via sarà oggetto di commento rispetto alla lista del P.M. è quello legato alla norma di cui all'articolo 495 e cioè le cosiddette prove superflue, perchè vi sono prove superflue e irrilevanti per tanti profili che illustreremo nel corso della trattazione. Il terzo problema che la Difesa pone, Signor Presidente, è quello legato alla norma di cui all'articolo 430, esattamente attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero. Sostiene la difesa che a tenore dell'articolo 430 del Codice di Procedura Penale, successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio (inc.), il Pubblico Ministero ai fini delle richieste da formulare al Giudice del dibattimento può compiere attività integrativa di indagine, successivamente al decreto, all'emissione del decreto. Cioè sostanzialmente il legislatore ha consentito soltanto ed esclusivamente a fini probatori lo svolgimento di indagini da parte del Pubblico Ministero. Conseguenze di questo fatto: le conseguenze sono due. La prima è che il tempo delle indagini cosiddette integrative si è consumato fino al momento in cui il Tribunale non ha sancito in ordine alle prove, cioè l'ordinanza del 27 non ha statuito in ordine all'acquisizione delle prove, ordinanza 27 novembre del - non vorrei citare erroneamente - del 1994, '95 chiedo scusa, Presidente, gli anni sono sempre un ...in lite perenne con gli anni. Quindi alla data del 27 novembre 1995 il Pubblico Ministero non è facultato a svolgere attività di indagini preliminari, di indagini integrative voglio dire, scusate, perchè si era consumato - e richiamo qua la norma dell'articolo 468 - si era consumato il potere di formulare richieste al Tribunale. Qual è il senso della norma dell'articolo 430, Presidente? E in questo noi ci doliamo che sono intervenuti i Pubblici Ministeri addirittura a sentire i testi della Difesa. Cioè il legislatore che cosa ha voluto dire? C'è un tempo che si consuma, che va dal decreto che dispone il giudizio o dal giudizio immediato e così via di seguito all'acquisizione delle prove, secondo un'interpretazione che è stata data. In quel tempo il Pubblico Ministero è facultato a svolgere indagini ai fini di formulare evidentemente le richieste di prova, di formulare le liste. esaurito questo, al Pubblico Ministero non è consentito svolgere attività di indagine preliminare, tanto meno è consentito di sentire testi come è avvenuto per il teste Sensini, indicato dalla Difesa su quale si è anche indagato, perchè il

problema che nasce dal controllo dell'attività integrativa di indagine è quello della constatazione da parte della Difesa, che non intende commentare, che su alcuni testi indicati si è indagato, così come è avvenuto in precedenza quando sono state dedotte le controprove e si è chiesto di estendere determinati capitoli. Questo è un fatto, Presidente, che la Difesa commenta duramente e intende sottolinearlo, aggettivarlo, sostantivizzarlo, usare un avverbio per dire e dice duramente, con piena convinzione di causa, cioè si indaga sui testi, se questo non è attività, che può incidere sul dibattimento, perchè il teste oggetto di accertamenti non è sereno quando va a deporre e se è vero che l'articolo 403 dice che si possono svolgere indagini integrative ai fini della prova, è chiaro ai fini della prova propria che il Pubblico Ministero deve (inc.), è chiaro che sulle liste della Difesa non può essere svolta attività di alcun genere. Chiuso questo argomento, signor Presidente, io intendo fermarmi su quelle che sono le richieste formulate dal Pubblico Ministero. Il primo teste è Nobile Gaetano; il tema sarebbe quello relativo ai rapporti...

PRESIDENTE:

Avvocato Sbacchi, per riassumere, in linea principale tutti questi testi nuovi richiesti dal Pubblico Ministero non sono ammissibili per i motivi che già lei ha esposto?

AVV.SBACCHI:

Che ho già esposto, Presidente, esattamente.

PRESIDENTE:

Va bene, andiamo avanti.

AVV.SBACCHI:

Questa è la conclusione, Presidente, è questa. Ora passiamo all'esame delle liste del Pubblico Ministero e sui temi nuovi. La prima osservazione, presidente, noi sappiamo che il Tribunale ha già deciso, ma intendiamo ribadire che le indicazioni contenute nella lista del P.M. sono tutte generiche, ad eccezione di quelle che riguardano le deleghe di indagini e le testimonianze di alcuni verbalizzanti. Quindi la genericità, la Difesa ribadisce l'opposizione a suo tempo formulata alla ammissione dei testi del Pubblico Ministero sotto il profilo della genericità. Entrando nello specifico, come doveroso, Presidente, non ho speso più di una parola, conosciamo l'orientamento del Tribunale e anche, diciamo, i (inc.) di legittimità, però ripetiamo doverla fare, perchè è qualcosa in cui crediamo, il problema ripeto è legato innanzitutto al teste Nobile Gaetano, il ...secondo la ricostruzione....

PRESIDENTE:

Vuole indicare le pagine, mentre...

AVV.SBACCHI:

Sì, Presidente, io ce le ho le pagine, pagina 16, lista del P.M. nuova intendo, Presidente, pagina 16: Nobile Gaetano - si dice - riferire in ordine ai seguenti e specifici elementi di prova, c'è un rinvio a quanto in precedenza detto, che sarebbe sostanzialmente i rapporti tra ...il tema generale sarebbe, i rapporti tra Cosa Nostra, crimine organizzato col mondo politico, con Andreotti, con i soggetti a lui legati. Perchè al punto 24 si dice "altresi per riferire", il tema di carattere generale è quello che ho tracciato. Qua si dice "rapporti tra Giulio Andreotti-Gelli e massoneria. Noi riteniamo che questa...questa testimonianza sia sovrabbondante, perchè si tratta...sul tema ci sono numerosissimi testi che sono stati chiamati a deporre. Pagina 17: Cannella Tullio. Cannella Tulli, Signor Presidente, dovrebbe riferire sulla corrente andreottiana, sui rapporti Salvo Andreotti, sulle presunte interferenze di Cosa Nostra nelle elezioni, sui rapporti Cosa Nostra-massoneria. Presidente, io ritengo che il signor Cannella Tullio... questo capitolo dovrebbe essere delimitato a eventuali rapporti Salvo-Andreotti, perchè tutto il resto non mi pare che possa avere attinenza. Per quanto riguarda Barreca, pagina 17 n. 27 della lista, si tratta di rapporti 'ndrangheta...

PRESIDENTE:

Più lentamente, Avvocato Sbacchi.

AVV.SBACCHI:

Sì, Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE:

Quindi soltanto per il secondo capitolato si deve...va bene. Per gli altri tre no, è vero? Siete contrari agli altri tre capitolati?

AVV.SBACCHI:

Sì, sì. Barreca, Presidente, pagina 17, cioè il collaboratore n.27, rapporti Cosa Nostra-'ndrangheta ed esponenti della massoneria. Presidente, il tema non solo è estremamente generico, come ho già detto, ma ritengo che non riguardi l'oggetto del decidere, non riguardi il Senatore Andreotti. Quindi è opposizione. a pagina 20, Signor Presidente, i Pubblici Ministeri hanno indicato un gruppo di giornalisti e un vignettista: Calderoni, Pucci, Diconeri e Forattini. il tema, Presidente, è estremamente vago, i Salvo, ci ha presato il Pubblico Ministero in udienza non personaggi locali, ma noti in campo nazionale. Io non credo che tutto questo possa avere alcun interesse in questa vicenda e tanto meno possa avere interesse la deposizione di un - con sommo rispetto per i giornalisti - di Forattini Giorgio, che è chiamato a (inc.) una vignetta che ha fatto. Si tratta in sostanza di dire, perchè - lo cito quasi testualmente - in base a quali notizie e a quali considerazioni o valutazioni Giorgio Forattini ebbe a fare una certa vignetta. Presidente, io dico subito non abbiamo nessun interesse ad escludere Forattini, abbiamo l'interesse.. o qualcuno di questi giornalisti... a che sia ...a che il processo marci nel giusto binario, cioè si portino le prove utili alla definizione del (inc.) sul Senatore Andreotti, non abbiamo nessun interesse, lo enuncio già fin da ora, ci sono riportati nelle attività ingrativie di indagini, che riguardano i giornalisti, intere pagine che riproducono l'arrivo del giornale, contenuto nel giornale. Queste sono frasi, dice "lei ha scritto in data 2 aprile, poniamo caso, 1991 il seguente articolo":5 pagine di articolo sul giornale, dopodichè 3 domande "che cosa sa, che cosa sapeva, che cosa ha ricostruito e così via di seguito". Cioè sostanzialmente, Presidente, ritengo che l'attività nei confronti del giornalista solo sia un modo per introdurre surrettiziamente gli articoli di giornali (inc.). Non c'è patrimonio di notizie o di fonti, sono soltanto ricostruzioni giornalistiche, ipotesi e così via. Lo anticipo come tema di carattere generale. Ergo l'opposizione a Calderoni, Tucci, Diconeri e Forattini, pur dicendo che la risposta di Forattini è stata estremamente positiva per l'Onorevole Andreotti. Dico necessità di mantenere il processo nei binari. Poi si è detto Gullo, Cambria, Messina e Cardella, esattamente a pagina...e Scarpulla, chiedo scusa, Presidente, a pagina 20 della lista del Pubblico Ministero. La Difesa, Presidente, intende sottolineare che queste testimonianze attraverso Cambria e (inc.) e c'è una lista suppletiva della Difesa a controprova, se viene acquisito ancheil controprova, la telefonata della segreteria Andreotti o del Senatore Andreotti non è mai intervenuta. Si riserva di...in esito all'audizione di fornire anche elementi di prova contraria, dopo l'audizione di questi testi che dovranno essere

PRESIDENTE:

Intanto si oppone all'esame?

AVV.SBACCHI:

No, Presidente.

PRESIDENTE:

Ah, no!

AVV.SBACCHI:

Assolutamente.

PRESIDENTE:

Siccome avevo capito che si opponeva.

AVV.SBACCHI:

No, Presidente, ho detto che si indica a dimostrazione, come prova Cambria Giuseppe, prova a discarico, Cambria Giuseppe, la telefonata non è mai intervenuta. Altro teste introdotto dal Pubblico Ministero è il giornalista Fabbiani Roberto, inchiesta su mafia in Sicilia. Ritengo che sia estranea l'attività del giornalista a quella che deve essere l'attività del Tribunale. A pagina 21 sono indicati Perinacci e Puliziotto per una circostanza...

PRESIDENTE:

Quindi Fabbiani si oppone Fabbiani.

AVV.SBACCHI:

Sì, sì. E Puliziotto per una circostanza che è veramente singolare "Andreotti sostanzialmente si dice da parte...avrebbe partecipato a una crociera nell'agosto del '92 e a questa crociera niente meno avrebbe partecipato Spedale Vito, niente meno cognato di Salvo Maria, figlia di Alberto Salvo". Presidente, per dimostrare che...due persone che vanno in crociera si conoscono? E queste persone sono Salvo Nino, Salvo Ignazio e i figli di Salvo Nino o i figli di Salvo Ignazio? Ripeto, credo che sia completamente estraneo, quindi opposizione. A pagina 21 sono indicati i testi Nobile e Pulvirenti Giuseppe in ordine a un servizio di osservazione. si dice da parte della pubblica Accusa che l'unico limite...cioè che l'interesse sarebbe quello di individuare un'autovettura, che sia limitato il capitolato alla individuazione dell'autovettura. Propongo dalle dichiarazioni che il Pubblico Ministero ha fatto nell'illustrazione della lista...

PRESIDENTE:

Quindi limitare il capitolato a?

AVV.SBACCHI:

Alla individuazione dell'autovettura di interesse dell'Accusa.

PRESIDENTE:

E chi la usava?

AVV.SBACCHI:

Evidentemente. In relazione all'autovettura e alla proprietà e di chi la usa e dell'utente. A pagina 24 Battistini Giorgio, materialmente si tratta del giornalista, quindi la posizione è legata a Battistini, Scalfari, Pansa, Galvaligi. Noi, Presidente, per quanto riguarda queste posizioni chiediamo che il capitolato sia contenuto nei limiti delle conoscenze dirette o indirette, non fatti giornalistici, conoscenze dirette dei testimoni, mi riferisco a Battistini, Scalfari, Pansa e Galvaligi Paolo, figlio del compianto Generale Galvaligi.

PRESIDENTE:

Quindi non c'è opposizione, soltanto questa limitazione.

AVV.SBACCHI:

Limitazione ai fatti.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV.SBACCHI:

Per quanto riguarda, Presidente, Cogliandro e Senisi, il...si tratta del diciamo collaboratore dell'Ammiraglio Martini, definirlo collaboratore forse è sbagliato, il confidente dovremmo chiamarlo, del Colonnello Martini, il quale avrebbe un suo...

PRESIDENTE:

Dell'Ammiraglio Martini.

AVV.SBACCHI:

Sì, dell'Ammiraglio Martini, il quale avrebbe a sua volta un altro confidente, che sarebbe Senisi, il quale a sua volta...quindi Senisi è la fonte di Cogliandro e veda un po' e chi più ne ha, più ne metta. Cioè nella sostanza, Signor Presidente, e attraverso tutto questo si vorrebbe dire che cosa, secondo le indicazioni che ci vengono fornite? Si vorrebbe parlare, perchè questo è il tema che l'Accusa ci ha proposto, esattamente "il costante e benefico coinvolgimento di Cosa Nostra e di Giulio Andreotti", il tema è il sequestro Moro, come tema di carattere generale. Qua, Presidente, io debbo dire una cosa. Noi siamo arrivati all'assurdo che ...di concepire l'idea, perchè è solo un'idea che diventa un quanto, che ci siano carte diverse da quelle che sono state ritrovate ai tempi del...dopo la uccisione del povero Moro, del compianto Onorevole Aldo Moro, Presidente della DC. Su questo fatto de supposto si sta arrivando a concepire che c'è una prova che dovrebbecioè invece di dimostrare che esistevano le carte, si sostiene che le carte esistevano e la dimostrazione si dà attraverso pettegolezzo di...io ripeto sono sgomento di fronte a questo tipo di logica e, quindi, dichiaro di oppormi a tutte le acquisizioni, alle testimonianze di Cogliandro, Sinisi, Cobetti e Nobile, Nobili che dovrebbe riferire - Nobili è sempre pagina 25 - che dovrebbe sempre riferire sul memoriale Moro, conoscenza di Gelli, rapporti Gelli, affermazioni varie e così via di seguito. Qua meglio si dice da parte del Pubblico

Ministero che addirittura ci sarebbero della carte, che ancora giocano in funzione di compromessi da intrattenere...

PRESIDENTE:

L'ha detto fuori udienza, l'ha detto il Pubblico Ministero, non ci interessa.

AVV.SBACCHI:

Presidente, l'abbiamo sentito, l'avrà detto fuori udienza...

PRESIDENTE:

Fuori udienza, non l'ha detto in udienza, ma quello che...le parti dicono fuori udienza non interessa al Tribunale.

AVV.SBACCHI:

Non interessa al Tribunale, pergetto, Presidente.

PRESIDENTE:

Perchè il processo si deve svolgere in udienza e non attraverso i giornali o attraverso le televisioni.

AVV.SBACCHI:

Presidente, non lo dica a me che non sono certamente sospetto di...

PRESIDENTE:

Va bene, chiariamo.

AVV.SBACCHI:

Allora, Presidente, su questo punto io dico che tutto quello che avviene, a confidenze di confidenze di confidenti di servizi segreti e così via di seguito, credo che non abbia il pregio dell'apprezzabilità e non debba essere introdotto. A pagina 25, Signor Presidente, ci si propone di nuovo il Senatore Flamigni. Io vi prego di controllare pagina 26 dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 27.11.19... Non sono irriverente se dico che sotto mentite spoglie si tenta di introdurre un consulente. Io vorrei sapere che significa sui comportamenti adottati dal Senatore Andreotti e quali sono le fonti, ci dica il Pubblico Ministero come li conosce direttamente, perchè Flamigni fino al 18 settembre 1995 era colui che sulla base delle carte aveva ricostruito alcune vicende Andreotti, cioè vedi documenti redatti durante il sequestro dell'Onorevole Moro, parti mancanti rinvenute nel covo brigatista e così via di seguito, aveva fatto un lavoro di ricostruzione rispetto al quale il Tribunale ha detto chiaramente a pagina 26 che sarà sufficiente che le parti diligentemente leggano tutto quello che risulta dalle acquisizioni documentali e ricostruiscono...evidentemente giudichino o espongano le loro...i loro punti di vista. Qua con questo mutamento sui comportamenti adottati dal Senatore...sui documenti redatti dopo il sequestro dell'Onorevole Moro, sull'esistenza di parti mancanti, dico senza alcun fatto, perchè l'indicazione che noi traiamo dalla precedente lista è illuminante, cioè uno studio che ha fatto sulle carte, si omettono le carte e si dice diventa protagonista Flamingo. Quindi opposizione all'audizione di Flamingo. A pagina 26, Presidente, sono indicati i testi Trizzino, Mattarella, Chiazzese, Cossiga, Rognoni e Pintacuda, pagina 26-27, non li ho citati nell'ordine, Presidente. Trizzino, Mattarella e Chiazzese dovrebbero deporre su quanto loro dichiarato materialmente alla Corte di Assise, più su altre circostanze. Ora io vorrei conoscere che interesse può avere il colloquio tra Mattarella con l'Onorevole Rognoni, vorrei sapere che cosa, che interesse può avere il colloquio...

PRESIDENTE:

Ma ieri l'hanno illustrato.

AVV.SBACCHI:

I Pubblici Ministeri.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV.SBACCHI:

Presidente, io mi pongo in posizione di antitesi, loro l'hanno illustrato e io infatti dico che interesse può avere alla luce di una considerazione che la signora Trizzino ha detto materialmente che cosa, che quando l'Onorevole Mattarella, Piersanti Mattarella tornò da Roma disse di prendere nota del suo colloquio con Rognoni. E allora io infatti dicevo che interesse può avere, era una domanda retorica, la risposta è questa: è privo di interesse, perchè non riguarda la posizione dell'Onorevole Andreotti. E così dicasi per la signora Chiazzese. Presidente, trovo estremamente vaga...

PRESIDENTE:

Quindi opposizione.

AVV.SBACCHI:

Sissignore, Presidente. Trovo estremamente vaga la...

PRESIDENTE:

Anche per Mattarella Sergio?

AVV.SBACCHI:

Sissignore, Presidente. Trovo estremamente vaga l'indicazione del teste Pintacuda sul...sui fatti a conoscenza concernente l'Onorevole Mattarella e la situazione di isolamento. Presidente, il tema dell'omicidio Mattarella è estraneo a questo processo. Qua si dice, secondo l'Accusa, che Andreotti avrebbe incontrato talun mafioso prima e dopo, questo nei temi posti dall'Accusa, l'omicidio Mattarella. Tutto questo quanto influisca o possa influire su queste allegazioni da parte dell'Accusa non è dato conoscere. Quindi ritengo che sia estremamente generico e, quindi, non vada inserito, tanto meno la cosiddetta situazione di isolamento. Cioè che cosa si intende? La condizione di isolamento, cioè sono fatti, circostanze che chiede la Pubblica Accusa di introdurre o non si tratta di fatti e circostanze o piuttosto di valutazioni, Presidente. Quindi è opposizione. Per quanto riguarda Immordino e Siracusa, pagina 28, Presidente...

PRESIDENTE:

Quindi Rognoni e Cossiga?

AVV.SBACCHI:

Sì, Presidente.

PRESIDENTE:

Pure opposizione?

AVV.SBACCHI:

Cossiga no, per Cossiga, Presidente, noi abbiamo...

PRESIDENTE:

No, dico per Rognoni, perchè in continuazione dopo Pintacuda viene Rognoni.

AVV.SBACCHI:

Ha ragione, sì.

PRESIDENTE:

Rognoni c'è opposizione?

AVV.SBACCHI:

Per Rognoni no, Presidente.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV.SBACCHI:

E per Cossiga nemmeno. Rognoni ci dica qualcosa, Presidente, e poi vediamo quello che dobbiamo fare, se li dobbiamo sentire. Immordino e Siracusa. Che sia stato trovato un appunto nel covo di Marchese, Via Pecori Giraldi, riproducendo un numero telefonico intestato a Nicoletti, è fatto che non credo possa interessare il Senatore Andreotti.

PRESIDENTE:

Opposizione per entrambi, è vero? Opposizione per entrambi?

AVV.SBACCHI:

Per entrambi, Presidente, sissignore.

PRESIDENTE:

Perchè irrilevante?

AVV.SBACCHI:

Sissignore.

PRESIDENTE:

Prego.

AVV.SBACCHI:

Presidente, a pagina 29-31, ci sono una serie di indicazioni che riguardano le dichiarazioni rese da Dalla Chiesa Fernando, Rognoni, Spadolini, Martellucci, Dalla Chiesa Rita, Dalla Chiesa Simona, D'Acquisto Mario e Bocca Giorgio per quanto riguarda i cosiddetti fatti di...sono verbali di dibattimento, che naturalmente non possiamo contrastare nella parte...Per quanto riguarda invece...

PRESIDENTE:

Ma qua sono indicati come testi, però.

AVV.SBACCHI:

Sì. No, dico...

PRESIDENTE:

Ci sono i verbali.

AVV.SBACCHI:

Ci sono i verbali e ci sono le testimonianze.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV.SBACCHI:

Sulle testimonianze, Presidente, il problema si pone in relazione all'articolo 190 bis, se sono assolutamente necessari.

PRESIDENTE:

Necessari.

AVV.SBACCHI:

Questo è l'osservazione della Difesa.

PRESIDENTE:

Quindi per voi non sono necessari?

AVV.SBACCHI:

Presidente, noi lo rassegniamo al Tribunale.

PRESIDENTE:

Vi rimettete al Tribunale. Va bene.

AVV.SBACCHI:

Pagina 37, Presidente, abbiamo il teste Sica. Qua il Pubblico Ministero ha fatto sostanzialmente due capitoli, uno che riguarda l'attività di Sica, pagina 37, Presidente.

PRESIDENTE:

Sì. Prosegua.

AVV.SBACCHI:

Dicevo questo, Presidente, c'è una ...prima di tutto, Presidente, c'è Sepe Giulio, del quale mi sono occupato, era a pagina 37.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV.SBACCHI:

Me ne sono occupato poc'anzi, Presidente.

PRESIDENTE:

No, di Sepe no.

AVV.SBACCHI:

Non me ne sono occupato?

PRESIDENTE:

No, no, Avvocato, Sepe è un altro teste, non se ne è occupato ancora.

AVV.SBACCHI:

Presidente, ricordavo di sì, di averlo inserito in un'altra parte.

PRESIDENTE:

No, non se ne è ancora occupato.

AVV.SBACCHI:

Non me ne sono occupato, Presidente. Allora chiamo Sica perchè devo avere un appunto a parte evidentemente, infatti ricordavo di essermene occupato. Scusi, Presidente. No, Presidente, confondevo sempre con Senisi. Scusi, Presidente, la testardaggine poi...E allora dicevo Sica, Presidente, poi torniamo su Sepe. Sica il Pubblico Ministero se ne è occupato, ha chiesto la citazione condue diversi capitolati.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV.SBACCHI:

Riguardanti le diverse attività del dottor Sica, una quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e l'altro quale Alto Commissario diciamo in un periodo...nel periodo immediatamente successivo e fino allo scioglimento dell'Alto Commissariato. Per quanto riguarda la prima parte, Presidente, sostanzialmente dovrebbe riferire sulle indagini svolte come Sostituto in ordine agli omicidi di Balducci, degli interessi di Cosa Nostra alla Banda Magliana, l'eversione di destra, gruppi affaristici, collegamenti Calò-Ravello ecc. ecc., sono tutte circostanze esemplificate, nella pagina da 37 a 38. Allora, Presidente, qua in sostanza nasce il problema della corretta interpretazione dell'articolo 197, se non vado errato.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV.SBACCHI:

Esattamente la lettera d) della stessa norma, che credo che vieti ...

PRESIDENTE:

La lettera, la lettera?

AVV.SBACCHI:

d) procedimento...svolgono o hanno svolto funzioni di Giudice, Pubblico Ministero ecc. ecc. Si potrebbe prestare a tutte le interpretazioni l'articolo 197, Presidente, ma noi attraverso questo sistema, quindi c'è una doppia osservazione da parte della Difesa, finiremmo con l'introdurre in processo fatti che risultano al Giudice da fonti processuali, che non possono trovare ingresso in processo, se non attraverso le sentenze che devono essere coperte di cosa giudicata.

PRESIDENTE:

Lo chiarisca ancora meglio.

AVV.SBACCHI:

Presidente, nella sostanza è questo: l'articolo 197 dice "coloro che nello stesso procedimento hanno svolto attività o di Giudice o di Pubblico Ministero". Noi riteniamo che l'interpretazione sia...da dare restrittiva, cioè che vieti di testimoniare sui procedimenti che il Giudice o il Pubblico Ministero ha avuto in carico, ha gestito direttamente, intendendo gestione nel senso più nobile, cioè di attività spiegata nell'ambito del procedimento. Ma se questa interpretazione non fosse autorizzata dalla norma o il Tribunale fosse di diverso avviso, la Difesa si oppone, perchè nella sostanza che cosa verrebbe, verrebbe ad esporre il dottor Sica un suo punto di vista su quelli che sono i risultati delle indagini, sottratte alle verifiche del Tribunale e a fronte di una norma che non consente di acquisire atti di procedimenti, se non le sentenze passate in giudicato o coperte da autorità di cosa giudicata. Quindi diciamo che per la parte che riguarda l'attività svolta da Sica, come Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e come Alto Commissario per la lotta alla criminalità mafiosa, ripeto noi non possiamo riferire risultanze obiettive o fatti obiettivi o fatti sottoposti al controllo dello stesso dottor Sica.

PRESIDENTE:

Il secondo punto non comprendiamo. Quello come sostituto l'ha chiarito, ora il secondo punto come Alto Commissario...

AVV.SBACCHI:

No, Presidente, intendo dire che l'Alto Commissario svolgeva, aveva compiti di coordinamento nell'ambito della lotta alla mafia.

PRESIDENTE:

Un organo amministrativo.

AVV.SBACCHI:

come?

PRESIDENTE:

Un organo amministrativo, dico.

AVV.SBACCHI:

Di ordine amministrativo. Quindi si tratta di indirizzare, cioè si tratta di scelte politiche quelle dell'Alto Commissario, compiti di carattere amministrativo esercitati attraverso che cosa, attraverso attività di Polizia Giudiziaria certamente no, perchè anzi la qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria l'Alto Commissario non l'aveva. Diciamo questo risulta pacificamente dalla stessa legge istitutiva dell'Alto Commissariato che esclude la qualità di pubblico Ufficiale. Allora questa attività amministrativa, Presidente, noi dovremmo apprendere che cosa dal dottor Sica. Si dice da parte dell'Accusa che avrebbe svolto delle indagini, che non sono indagini di Polizia Giudiziaria, Presidente, per quel limite che...e che attraverso queste indagini avrebbe materialmente...ci potrebbe riferire qualcosa di quanto accertato in ordine alla banda della Magliana, ad Abbruciati, a Sapienza, Carboni, Calò, interessi della Banda della Magliana, i rapporti di determinati gruppiccon famiglie mafiose, rapporti di Vitalone Wilfredo e Claudio con personaggi citati nei precedenti punti non meglio specificati e così via di seguito. Io dico questo, questa attività svolta dall'Alto Commissariato, attività di carattere amministrativo e non di Polizia Giudiziaria, è un'attività che materialmente non ci offre la possibilità di verificare con sufficiente garanzia quelle che sono le acquisizioni operate dallo stesso Alto Commissario. Cioè noi non sappiamo quali sono le fonti, quali dovrebbero essere le fonti, che tipo....se tutto questo ha dato origine ad inchieste di carattere giudiziario. Quindi ripeto se il Pubblico Ministero ci chiarisse a quali ...da quali fonti promani le conoscenze del dottor Sica e allora potremmo stabilire con questo che il dottor Sica è utile per chiarire alcuni aspetti della vicenda, se il Pubblico Ministero non ce lo precisa, non siamo in condizioni di stabilirlo e potremmo introdurre, ripeto, voci ...

PRESIDENTE:

Pubblico Ministero, ci sono dei verbali di sommarie informazioni di Sica o no? Che la difesa, dico, ha potuto leggere e quindi comprendere i motivi...

P.M.:

Non ci sono verbali, ma c'è un'indicazione analitica delle circostanze.

PRESIDENTE:

Sì, sì, questo sì, lo abbiamo visto.

P.M.:

Quando il Tribunale lo riterrà, il Pubblico Ministero è pronto a fornire tutti i chiarimenti chiesti dalla Difesa.

PRESIDENTE:

Va bene. Prego.

AVV.SBACCHI:

Presidente, per quanto...

PRESIDENTE:

Quindi allo stato dico per sica c'è opposizione.

AVV.SBACCHI:

C'è opposizione, naturale, Presidente. Quindi pagina 41.

PRESIDENTE:

Su Sepe, dico, deve dire niente su Sepe, che è in ordine qua?

AVV.SBACCHI:

Presidente, ce l'ho dopo l'appunto.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV.SBACCHI:

Poi mi perdo, Presidente. Onado, pagina 41, Onado Marco, Presidente, valgono le stesse (inc.) formulate a proposito di Flamigni, cioè si introduce sotto mentite spoglie un consulente, che è stato escluso dal Tribunale. Per quanto riguarda altri testi noi abbiamo, Presidente, a pagina ...Fabbiani...

PRESIDENTE:

Vabè, quelli successivi a Onado?

AVV.SBACCHI:

Pagina 41, Presidente.

PRESIDENTE:

Dico i testi successivi a Onado?

AVV.SBACCHI:

Esattamente Amendola, De Luzzis e Nunzi Ercoli. Presidente, su Amendola, De Luzzis e Nunzi Ercoli rapporti Licio Gelli, P2, Francesco Pazienza, Sindona, esponenti della cosiddetta massoneria deviata, Presidente, per questo c'è opposizione, perchè materialmente diciamo che non attiene al tema della presunta partecipazione ad associazione mafiosa.

PRESIDENTE:

Avvocato, le ricordo che i testi erano pure consulenti.

AVV.SBACCHI:

Ed era...Ecco, Presidente, questo mi era sfuggito, Presidente. Quindi opposizione per le stesse ragioni di Onado, Presidente. Rapporti Andreotti...quindi si tratta di giornalisti, Presidente. Chiedo scusa per questa defaillance, non avevo segnato questi due punti. Poi abbiamo, Presidente, Fabbiani, Casalone, Nobili, Corsi e la vedova Calvi. Per quanto riguarda questi testi introdotti dal Pubblico Ministero, dovrebbero riferire in ordine tra rapporti fra Giulio Andreotti e la loggia massonica, ruolo di esponenti C2 nel cosiddetto crac dell'Ambrosiano, Presidente. Anche per questi testi, ripeto, c'è opposizione perchè, per quanto vi sono documenti, quale per esempio l'acquisizione di famose liste di Gelle degli iscritti alla massoneria Castiglion Fi Bocchi,

attraverso i quali si dovrebbe cercare di acquisire, di arrivare alla verità e alla soluzione dei problemi non certamente attraverso affermazioni piuttosto vaghe di determinati soggetti.

PRESIDENTE:

Coppetti non è compreso, no?

AVV. SBACCHI:

Coppetti è compreso, Presidente.

PRESIDENTE:

Ah, è compreso, siccome non l'aveva letto.

AVV. SBACCHI:

Sì. Il quale dovrebbe riferire su quanto riferito Coppetti, Presidente. L'Onorevole Tina Anselmi materialmente dovrebbe parlare della commissione parlamentare sulla legge P2. Presidente, sulla commissione, sulle commissioni parlamentari c'è... è intervenuta l'ordinanza del Tribunale. Quindi io ritengo che siccome la dottoressa Anselmi... l'Onorevole Anselmi è chiamata a deporre sugli accertamenti effettuati. Nella sostanza sia per le ragioni che riguardano l'istituzione della commissione e questo lo possiamo leggere al di fuori della deposizione dell'Anselmi, sia gli accertamenti effettuati dalla commissione non possa trovare ingresso perchè si tratta di organi politici che fanno apprezzamenti di carattere diverso e quindi, ripeto non può essere sentita la signora Anselmi. Per quanto riguarda Corsi, etc. etc. al Presidente Onato, l'avevo già detto, Amendola (incomprensibile) No, lo trovo nell'altra pagina Presidente, lo avevo inserito... "consulenza, vedi rapporto" etc. etc. Si tratta di consulente, quindi scusate Presidente la ripetizione, perchè era inserito in un'altra pagina dei miei appunti. A pagina 49 si parla del teste Sensini che il Pubblico Ministero vuole sentire. Nessuna opposizione. A pagina 42, Presidente torno indietro, invece si parla di Molinari Enrico. Non vedo che cosa ci interessi sul ruolo di Francesco Cosentino all'interno della loggia massonica P2.

PRESIDENTE:

Quindi opposizione.

AVV. SBACCHI:

Opposizione. Presidente, poi...

PRESIDENTE:

Quindi arrivate a pagina 49.

AVV. SBACCHI:

Pagina 49, pagina... no, prima ancora Presidente c'è pagina 45 e ci sono Ayala, Senatore Ayala e Calabrò Maria Antonietta. Presidente i problemi... più Cardetti, Ventura e Lombardo. Ritene la difesa che questi temi siano estranei all'oggetto del decidere ad eccezione di un punto che chiarirà subito la difesa. Sostanzialmente la celebrazione del maxi processo nel febbraio del 1986, che costituì un momento storico per, diciamo, la gestione... un momento storico sotto il profilo giudiziario. Qua si intende (incomprensibile) che cosa da parte della pubblica accusa, sui problemi di carattere sostanziale e procedurale sorti nell'ambito del dibattimento del maxi uno. Presidente problemi di carattere sostanziale e procedurale sono problemi fisiologici del processo. Noi dovremmo dare un giudizio su che cosa, sui comportamenti tenuti dai giudici, sui comportamenti tenuti dal Pubblico Ministero, sui comportamenti tenuti dagli avvocati. Forse avrei dovuto dire prima gli avvocati, le costituzioni di parte civile, la ricsuzione del Presidente. Presidente sono fatti fisiologici. Nell'ambito di un procedimento sono fatti fisiologici. E che cosa c'entra tutto questo con Andreotti? La richiesta da parte della difesa della lettura integrale di tutti gli atti che cosa c'entra col Senatore Andreotti. C'è una critica, lo vogliamo dire, è una critica all'avvocatura per avere svolto il mandato difensionale con le norme, chiedendo l'applicazione delle norme del codice? Vogliamo introdurre questo tema nel processo, introduciamolo pure Presidente, ma che cosa c'entra? E poi è consentito Presidente che in un processo (incomprensibile)

P.M.:

Per doverosa precisazione mi scusi il Tribunale ma siccome la difesa ha letto perchè era rituale che la leggesse nella fase dell'udienza preliminare davanti al GIP, la memoria del Pubblico Ministero che io non cito, ne cito soltanto l'esistenza ma ovviamente non ne cito il contenuto

perchè non è materiale che deve essere conosciuto dal Tribunale, ma la difesa lo conosce e quindi non capisco come non si possa dire che non si comprende il motivo.

PRESIDENTE:

Pubblico Ministero lei fa una polemica.

P.M.:

Non faccio una polemica.

PRESIDENTE:

Su un documento che noi non conosciamo.

P.M.:

Mi scusi Presidente, se qui si dice, si afferma che il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE:

Pubblico Ministero, per ora lei non ha la parola.

P.M.:

No, ma mi è stata detta una cosa molto grave che il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE:

Nella fase di controreplica poi parlerà. Per ora si accomodi perchè il difensore sta facendo delle considerazioni.

P.M.:

Come se si volesse introdurre un tema riguardante la categoria degli avvocati.

PRESIDENTE:

Considerazioni che se saranno offensive il Presidente bloccherà, va bene.

P.M.:

E' offensivo ipotizzare che il Pubblico Ministero quando...

PRESIDENTE:

Continui avvocato Sbacchi.

AVV. SBACCHI:

Presidente nessuna opposizione invece per quanto riguarda le conoscenze del dottor Ayala in merito all'attentato subito dal dottore Falcone.

PRESIDENTE:

Quindi l'opposizione è sul primo punto.

AVV. SBACCHI:

Sissignore. Sulle indagini svolte dal dottor Falcone sull'omicidio Mattarella e per quanto riguarda invece, c'è opposizione per Calabrò per quanto attiene i rapporti Vitalone-Andreotti durante il periodo in cui Vitalone era magistrato. I rapporti personali. Tutto sommato Presidente la difesa l'affida al piuttosto che fare un'opposizione.

PRESIDENTE:

Quindi non c'è opposizione?

AVV. SBACCHI:

No.

PRESIDENTE:

Sulla teste Calabrò.

AVV. SBACCHI:

Presidente, poi noi ci opponiamo alla audizione dei testi Cardetti, Ventura e Lombardo. Che elemento deve introdurre (incomprensibile) in occasione del maxi processo a Palermo io non lo so. Potremmo dire in controprova "citiamo gli altri 57 sindaci" Sarebbe provocatorio Presidente

e non siamo abituati a portare il processo fuori dai binari. Pagina 50, Presidente, è richiesta la citazione dell'Onorevole Martinazzoli e la difesa non fa opposizione. E' richiesta la citazione del commissario di Pubblica Sicurezza Farinacci.

PRESIDENTE:

E neppure sui testi che precedono Martinazzoli.

AVV. SBACCHI:

Naturale Presidente.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV. SBACCHI:

Scafi Presidente c'era già l'opposizione.

PRESIDENTE:

C'era opposizione per Scafi?

AVV. SBACCHI:

Non l'ho fatta Presidente. No Presidente, su Sensini, no, su Ingrao e Scafi, opposizione.

PRESIDENTE:

E allora lei non segue l'ordine, segue un altro ordine forse.

AVV. SBACCHI:

No, Presidente ho scritto qualche altra cosa a parte perchè li avevo catalogati in un certo modo. Ha ragione Presidente.

PRESIDENTE:

Quindi opposizione per Scafi.

AVV. SBACCHI:

Per Scafi e Ingrao Presidente.

AVV. SBACCHI:

Presidente, è estremamente... incontro del 1986. Non mi è chiaro che cosa dovrebbe dire nè Scafi nè Ingrao. Per Martinazzoli no, Presidente, si dice per...

PRESIDENTE:

Comunque voi a differenza nostra avete il contenuto delle...

AVV. SBACCHI:

Quando ci sono Presidente.

PRESIDENTE:

Qua c'è.

AVV. SBACCHI:

Qua ci sono Presidente.

PRESIDENTE:

Quindi voi lo conoscete e noi non lo conosciamo, quindi.

AVV. SBACCHI:

Le posso dire che il Presidente Ingrao non ha detto assolutamente nulla il Presidente Ingrao.

PRESIDENTE:

Va bene, irrilevante.

AVV. SBACCHI:

E Scafi irrilevante pure Presidente. Martinazzoli c'è una circostanza di permanenza a Villa Igiea, Presidente, non possiamo negarla e quindi non ci opponiamo per quanto riguarda Martinazzoli e lo stesso dicasi per Farinacci.

PRESIDENTE:

Cioè si oppone o no?

AVV. SBACCHI:

No, non c'è opposizione. Poi abbiamo Presidente, pagina 51 Figurelli e Padrut. Non c'è opposizione da parte della difesa. Vella e Nicastro mi pare che erano stati...

PRESIDENTE:

Per i testi per cui lei non dice niente è ovvio che non c'è...

AVV. SBACCHI:

Li posso saltare.

PRESIDENTE:

Dico, per questi testi non c'è opposizione.

AVV. SBACCHI:

Naturale Presidente.

PRESIDENTE

Oppure rinvia alle vecchie considerazioni?

AVV. SBACCHI:

No, alle precedenti considerazioni e alle vecchie opposizioni.

PRESIDENTE:

Sì, va bene.

AVV. SBACCHI:

Per quanto riguarda Presidente Pomicino... per quanto riguarda Campione opposizione Presidente.

PRESIDENTE:

Che pagina è?

AVV. SBACCHI:

Pagina 57.

PRESIDENTE:

Perchè opposizione?

AVV. SBACCHI:

Presidente, non ci interessano le ragioni della candidatura del Generale Cappuzzo. Mentre per Mattarella...

PRESIDENTE:

Ma Campione sulla candidatura di Cappuzzo è? No.

AVV. SBACCHI:

Anche. Sulla candidatura di Cappuzzo, poi dice...

P.M.:

E' un equivoco. Nella lista Campione Giuseppe è chiamato a deporre sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 7 dicembre '95 e le ragioni di pertinenza sono state illustrate dal Pubblico Ministero ieri. Le circostanza a cui fa riferimento l'avvocato Sbacchi non si riferiscono a Campione ma a Mattarella.

AVV. SBACCHI:

Va bene. Presidente, comunque si dice... ah, a Mattarella si riferisce.

PRESIDENTE:

Sì, si riferiscono solo a Mattarella quelle circostanze.

AVV. SBACCHI:

Quindi Presidente per quanto riguarda invece Mattarella non c'è opposizione Presidente. Mentre c'è opposizione per Pomicino e Augello.

PRESIDENTE:

Quindi non c'è opposizione nè per Campione nè per Mattarella.

AVV. SBACCHI:

Esatto Presidente.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV. SBACCHI:

Per Pomicino e Augello, sì. Presidente si tratta della cosiddetta maxi tangente Enimont.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV. SBACCHI:

Non vedo che cosa c'entra. L'utilizzazione della maxi tangente, i destinatari della maxi tangente. In nessun momento si parla dell'Onorevole Andreotti, per quanto attiene a questa posizione. Pagina 59, Presidente, Ardizzone, Silvestri, Alfano e Ancora si tratta sempre delle cosiddette maxi tangenti, quindi opposizione. Gelormini, Mandri, Di Fresco, Parisi, Carità, Danesi e Fabbri, si tratta sempre della maxi tangente. Opposizione, pagina 59.

PRESIDENTE:

Quindi sotto il profilo della irrilevanza.

AVV. SBACCHI:

Sì, irrilevanza ai fini del decidere. Presidente, nessuna opposizione per quanto riguarda la teste Fumagalli Carulli. Valgono le opposizioni al Sen. Alessi per la parte che abbiamo già formulato in quella sede. Presidente Alessi noi indichiamo come teste, il Pubblico Ministero ne ha chiesto pure la citazione come controprova su alcuni punti ed ora è indicato come teste.

PRESIDENTE:

Come teste diretto.

AVV. SBACCHI:

Dico, valgono le riserve che avevamo formulato nel vecchio processo verbale, Presidente. Ci riferiamo a quelle riserve formulate allora.

PRESIDENTE:

Comunque pure per la Fumagalli aveva fatto riserve poi, ora no.

AVV. SBACCHI:

(incomprensibile) non le facciamo più. Con questo capitolato evidentemente Presidente, nei limiti di questo capitolato, è evidente. Per quanto riguarda Alessi Alberto, la difesa, c'è un atto che riguarda la commissione parlamentare antimafia, quindi mi pare che siccome noi non possiamo prendere atto di contenuti di quello che dice l'antimafia, il capitolato dovrebbe essere rivisto da parte della pubblica accusa, quindi opposizione allo stato. Per quanto riguarda, Presidente, il dottor Galli. Galli è il consulente che la difesa, diciamo, ritiene non possa deporre come teste, tanto meno può essere chiamato come consulente, visto che è una correzione del tiro da parte del Pubblico Ministero. C'è opposizione. Per quanto riguarda De Mita e Spagnolo, Presidente, abbiamo anche indicato i limiti del capitolato e per quanto riguarda Badalamenti la difesa non ha alcun rilievo da fare. Poi a pagina 72 a proposito di Petrucci Antony sarebbe una sorta di teste di riferimento e quindi diciamo che il teste di riferimento e quindi si ha diritto alla citazione del teste di riferimento. Quindi pagina 72, si consumano, diciamo, tutte le

osservazioni della difesa. Presidente c'è una indicazione che credo errata a pagina 103 della lista cui si dice "accertamenti..."

PRESIDENTE:

Pagina?

AVV. SBACCHI:

103 della lista. Sono le deleghe date ad ufficiali di Polizia Giudiziaria sotto la voce Altre deleghe. Accertamenti concernenti le dichiarazioni rese da Clini Claudio. A noi non risulta che Clini abbia fatto dichiarazioni, non ci è stato mai depositato nessun verbale. Quindi o c'è un'omissione nel deposito...

PRESIDENTE:

Teste dell'accusa è Clini? Un certo Clini Claudio.

AVV. SBACCHI:

No, non c'è nella lista, non ci sono dichiarazioni e c'è questa indicazione che non so a cosa vada riferita.

PRESIDENTE:

Il Pubblico Ministero lo può chiarire?

P.M.:

Può darsi che si tratti di un errore materiale perchè in una lista composta da centinaia, può darsi che sia...

PRESIDENTE:

Sono le deleghe, può darsi che...

P.M.:

Comunque è chiaro che non si trattava di qualcosa di rilevante dal punto di vista della prova.

PRESIDENTE:

Va bene, prego avvocato.

AVV. SBACCHI:

Presidente, poi abbiamo Sepe che abbiamo lasciato, che era comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. L'avevo lasciato indietro Presidente, appunto messo a parte.

PRESIDENTE:

Sì, lo so, la pagina dobbiamo ritrovare.

AVV. SBACCHI:

Presidente se non vado errato le indicazioni fornite dal Pubblico Ministero riguardano l'attività del Giudice Alibrandi. Presidente io non vedo che interesse possiamo avere all'attività del giudice Alibrandi in questa sede. (VOCE FUORI MICROFONO) e così via di seguito. Ripeto, i limiti che il Giudice Alibrandi avrebbe posto all'attività del Sepe oggi comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, credo che non abbia niente da (incomprensibile) Quindi opposizione all'audizione del teste Sepe. Presidente per quanto riguarda infine le intercettazioni ambientali, Presidente, la difesa sul punto ha necessità di riservarsi, per una semplice ragione.

PRESIDENTE:

Vuole ripetere?

AVV. SBACCHI:

Per quanto riguarda le cosiddette intercettazioni ex articolo 270, cioè intercettazioni eseguite nell'ambito del procedimento. A suo tempo la difesa aveva fatto delle osservazioni proprio sul contenuto dell'articolo 270 e sull'applicazione della norma di cui all'articolo 270. Oggi, Presidente, ha necessità perchè materialmente non ha avuto possibilità di consultarli, di vedere i provvedimenti autorizzativi. Quindi per quanto riguarda poi Ciaravino lo stesso. Poi per quanto attiene alle 43 audio-cassette...

PRESIDENTE:

Ciaravino era completo.

AVV. SBACCHI:

Come?

PRESIDENTE:

Era completo ed era stato già ammesso. Invece gli altri due, no.

AVV. SBACCHI:

E appunto Presidente, su questo la difesa ha la necessità di controllare.

PRESIDENTE:

Va bene, e allora si riserva.

AVV. SBACCHI:

Si riserva di esprimere il parere perchè l'altro c'era già.

P.M.:

Sono stati depositati i decreti autorizzativi.

AVV. SBACCHI:

Sì, non li ho visti.

PRESIDENTE:

Non li ha visti materialmente. E allora sospendiamo l'udienza per un quarto d'ora.

AVV. SBACCHI:

Presidente, la difesa ha ancora la lista di controprova.

PRESIDENTE:

Sì, sospendiamo per un quarto d'ora.

INTERRUZIONE

AVV. SBACCHI:

...risponde al vero quanto dichiarato dal collaboratore...

INTERRUZIONE

AVV. SBACCHI:

Sì Presidente.

PRESIDENTE:

Ah, bene, bene, va bene così.

AVV. SBACCHI:

Alla Procura della Repubblica di Palermo.

P.M.:

Ma lo chiede come testimone o come imputato di reato connesso? Perchè credo che sia indagato per associazione... condannato per associazione mafiosa l'avvocato Bevilacqua. Solo per la regolarità formale.

AVV. SBACCHI:

Se si accerterà tale qualità lo chiamiamo come imputato di reato connesso o condannato di reato connesso.

VOCI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Va bene, poi si vedrà. Andiamo avanti.

AVV. SBACCHI:

Comunque sulle dichiarazioni di Messina Leonardo il 19 dicembre '95. Poi chiede di sentire Baldassare Di Maggio in ordine a quanto dichiarato dallo stesso in data 9 gennaio 1993 innanzi ai carabinieri di Novara. Non è indicata questa dichiarazione nella lista del Pubblico Ministero ma la difesa a controprova per fare risultare dei fatti specifici in relazione alle altre dichiarazioni indicate dal Pubblico Ministero il 18 gennaio '93, 12 febbraio '93, 17 febbraio '93, 16 aprile '93, 26 maggio '93, 13 dicembre 1993, chiede sostanzialmente che sia sentito anche su queste dichiarazioni del 9 gennaio. Carabinieri di Novara.

PRESIDENTE:

Questo verbale c'è?

AVV. SBACCHI:

Questo verbale non c'è Presidente. C'è ma non c'è. Non è indicato nella lista del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE:

E' inserito negli atti del fascicolo del Pubblico Ministero?

AVV. SBACCHI:

Ritengo di sì, Presidente, perchè noi l'abbiamo la copia.

PRESIDENTE:

Non ho capito.

AVV. SBACCHI:

Noi la copia delle dichiarazioni di Messina del 9 gennaio '93 l'abbiamo Presidente. Carabinieri Novara.

PRESIDENTE:

9/1/93. Dico, c'è nel fascicolo del Pubblico Ministero.

AVV. SBACCHI:

Presidente, ci deve essere perchè noi abbiamo la copia.

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV. SBACCHI:

Abbiamo la copia. Io vado per fatti concludenti. Non è indicato invece dalle dichiarazioni oggetto di esame. Poi quindi Onorevole Virginio Rognoni affinchè riferisca quanto a sua conoscenza in ordine al conferimento dell'incarico coordinamento delle forze di polizia e dei servizi di informazione ai fini della lotta contro il terrorismo al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in data 10 settembre 1978. Cioè Presidente non ci poteva essere un baratto con nulla il 10 settembre 1978. Noi sottolineiamo la data su questo punto la prova a carico è costituita dai testi Rita Dalla Chiesa, Simona Dalla Chiesa, Mario D'Acquisto, Giorgio Bocca. Sul tema specifico da parte del Pubblico Ministero: omicidio del Gen. Dalla Chiesa, circostanze attinenti a comportamenti dell'Onorevole Andreotti. Poi chiediamo la citazione del cancelliere della Repubblica tedesca Helmut Khol, perchè riferisca sul colloquio intervenuto con la defunta giornalista Guerl Sterling e aggiungo Presidente per completare la lista, sul problema della lotta alla criminalità organizzata. Noi dobbiamo sapere, attraverso un giornalista che tra l'altro è defunto e quindi affidato ad altre fonti la Guerl Sterling, quello che è stato l'oggetto di una conversazione col cancelliere tedesco Helmut Khol, quindi chiediamo che sia sentito il cancelliere della Repubblica tedesca. Chiediamo l'audizione del teste De Gennaro, punto 5 della nostra lista, perchè riferisca sul contenuto del discorso del 26 giugno '80 in occasione della consegna del premio progetto uomo al ministro Giulio Andreotti sono le stesse prova e controprova delle dichiarazioni rese da De Gennaro il 18 settembre '95 alla Procura della Repubblica di Palermo. Chiediamo inoltre l'audizione del Prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del contenzioso diplomatico del ministero degli esteri, attualmente Giudice della Corte dell'Aia, il quale dovrà riferire quanto a sua conoscenza sull'attività svolta per la cooperazione giuridica internazionale, per la lotta contro la criminalità organizzata, dal ministero degli esteri e segnatamente dal Sen. Andreotti negli anni che vanno dall'83 all'anno 1989. Per cui la prova sarebbe dei testi a carico Di Gennaro, secondo la teste dell'accusa: Martinazzoli, Martelli,

Calabrò, Cicala, Lari, Spataro, Caprara, Venturi, Romiti... ci riferiamo pure alla vecchia lista evidentemente, che tra l'altro alcuni testi non erano stati ammessi. Gaetano Badalamenti, (incomprensibile) che conferì all'avvocato Schenbach, quindi oltre le indicazioni che abbiamo già dato, l'incarico di chiedere al collaboratore di giustizia Buscetta di testimoniare in suo favore al processo Pizza Connection, offrendo in cambio il silenzio sulle circostanze relative all'omicidio di Carmine Pecorelli. Sono le notizie che abbiamo appreso. L'avvocato Schenbach, se è vero che ricevette da Badalamenti l'incarico di cui sopra e se è vero che il 21 marzo '95 si incontrò per riferire quanto richiesto da Badalamenti con l'avvocato Ligotti. Avvocato Luigi Ligotti perchè riferisca se il colloquio avuto in data 21 marzo con l'avvocato Schenbach: Dichiarazioni di Buscetta sull'omicidio del giornalista Pecorelli. Dottor Giuseppe Cambria, potrà escluderci di avere mai conosciuto il Sen. Andreotti di avere avuto notizie di una telefonata del Sen. Andreotti nel periodo in cui fu ricoverato dal 5 all'8 settembre dell'83 presso il reparto terapia intensiva dell'ospedale Civico, di avere sentito parlare i Salvo di una loro conoscenza o di rapporti con il Sen. Andreotti. Prova a carico, Presidente, abbiamo già indicato, sarebbero Cesare Scardulla, Gaspare Messina, Michele Vullo, etc. etc. Adesso al difesa ha esaurito. No, mi scusi Presidente, prove non indicate nella lista sono Leonardo Messina sulle dichiarazioni, questo ai sensi dell'art. 493 comma III del C.P.P. le dichiarazioni di Leonardo Messina.

PRESIDENTE:

Cioè, queste non le avete potute indicare tempestivamente.

AVV. SBACCHI:

No. Presidente spieghiamo perchè. Se mi consente spiegheremo perchè. Leonardo Messina e Tullio Cannella sono stati oggetto di esame da parte del Pubblico Ministero nelle date 19/12/1995 il primo, quindi nella fase già, diciamo di prove ammesse e Tullio Cannella in data 24 aprile 1996. Di questa attività integrativa di indagine, come dimostrato dall'allegato fax, noi abbiamo avuto notizia soltanto il 7 maggio alle ore 15,40, perchè il fax dà prova che la notifica dell'attività integrativa di indagine, c'è una comunicazione del segretario della Direzione Distrettuale Antimafia dice che sono stati depositati atti riguardanti attività integrativa di indagine del 6 maggio del 1996. E tra questa attività integrativa di indagini c'erano le dichiarazioni che tra l'altro ripeto, quanto a date consentono già l'identificazione, soprattutto quella di Cannella, che è del 29 aprile 1996 la dichiarazione e quella di Leonardo Messina che è successiva al primo dibattimento, e noi chiediamo quindi l'esame di questi due imputati di reato connesso: Messina e Cannella. C'è una lista suppletiva con la documentazione della impossibilità di produrla ex 468.

VOCI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Va bene. Quindi per Barreca, dico, qua non lo ripete, però insiste, dico.

AVV. SBACCHI:

Presidente, se controllo un minuto i miei appunti posso vedere.

PRESIDENTE:

Io non lo ricordo. Prego. Questo è il testo ufficiale.

VOCI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Va bene, non l'aveva chiesto, mi dice il collega, non l'aveva chiesto come teste diretto.

AVV. SBACCHI:

No, Presidente, tra l'altro noto, Presidente, ho rintracciato l'appunto rapporti Cosa Nostra ranghi ed esponenti della massoneria, non ci interessa.

PRESIDENTE:

Va bene, e allora avete finito?

AVV. SBACCHI:

Sì Presidente.

PRESIDENTE:

E allora il difensore della parte civile.

PARTE CIVILE:

Sull'ammissione dei testi della vecchia lista la parte civile chiede la conferma dell'ordinanza già emessa al riguardo.

PRESIDENTE:

La vecchia lista corrisponde sempre...

PARTE CIVILE:

(VOCE FUORI MICROFONO)

PRESIDENTE:

Sia della difesa che...

PARTE CIVILE:

Sì. Per quanto attiene ai nuovi testi nulla questo in ordine alla ammissibilità (incomprensibile) e infatti il 468 ha come dato di riferimento il dibattimento. Poichè si è riaperto il dibattimento non possono valere più le preclusioni della vecchia fase, della prima fase. Per quanto invece attiene al merito si associa al Pubblico Ministero nella richiesta di prova sui fatti di quei testi di riferimento numero 13, 26, 253, 254, 340, 341, 351, 370 e 393. Sulla rilevanza e pertinenza degli altri fatti e testi la parte civile si rimette alle decisioni del Tribunale. Per il resto, e ci si riferisce ai documenti, ci si associa alle richieste del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE:

Va bene. E allora...

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Questo elenco lo può...

PARTE CIVILE:

Sì, senz'altro.

PRESIDENTE:

E allora i Pubblici Ministeri dovrebbero pronunziarsi sulle richieste di prova formulate dalla difesa e anche su quelle di controprova e così si conclude questa fase.

P.M.:

Sì, dunque, preliminarmente...

PRESIDENTE:

E anche sui documenti, ecco, sui 5 documenti richiesti.

P.M.:

Preliminarmente debbo dire due osservazioni a conforto di quanto già espresso dal difensore di parte civile sulla cosiddetta e forse impropriamente definita attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero e sulla presunta violazione dell'articolo 468 del C.P.P.

PRESIDENTE:

Più forte Pubblico Ministero.

P.M.:

E sulla presunta inosservanza da parte del Pubblico Ministero dell'articolo 468 del C.P.P. L'articolo 468 stabilisce un termine libero prima del dibattimento, della data fissata per l'inizio del dibattimento, per il deposito della lista. Ora tutti ricordiamo che a seguito della constatata necessità di una modificazione della composizione del collegio con ordinanza il Tribunale ebbe a disporre la rinnovazione della citazione a giudizio. Ha quindi fissato con quella ordinanza una nuova prima data di inizio del dibattimento, tant'è vero che da quella data, cioè da ieri sono state nuovamente svolte tutte le formalità preliminari, a partire dalla costituzione delle parti, quindi la giornata di ieri, l'udienza di ieri è esattamente la data fissata per la prima volta per il dibattimento. La lista è stata depositata in termine, quindi tutte le nuove fonti di prova che

sono indicate nella lista depositata nel maggio giuridicamente non costituiscono neppure attività... Costituiscono attività integrativa di indagine compiuta dal Pubblico Ministero nella fase intercorrente tra il decreto di rinvio a giudizio e l'inizio del dibattimento. A questa fase evidentemente quindi non si attagliano le osservazioni successive fondate sull'articolo 430 del C.P.P. Ma quand'anche si volesse ritenere questa attività come attività integrativa di indagine in corso di dibattimento e quindi in linea subordinata, faccio osservare che la lettura dell'articolo 430 C.P.P. va integrata logicamente con la lettura dell'articolo 433 comma 3 del C.P.P. L'art. 430 del C.P.P. stabilisce che successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, quindi, indica un termine iniziale per l'attività integrativa, che è la data del decreto di rinvio a giudizio, non pone alcun termine finale, la legge non stabilisce alcun termine finale, alcun (incomprensibile) per l'attività integrativa di indagine, quindi in assenza di questa specificazione si deve presumere ad avviso del Pubblico Ministero che l'attività integrativa di indagine possa continuare a svolgersi in maniera indefinita nel corso del dibattimento, poi aggiunge l'art. 430 che il Pubblico Ministero può compiere questa attività ai fini delle proprie richieste al Giudice del dibattimento. L'art. 433 comma 3 del C.P.P. stabilisce poi che nel fascicolo del Pubblico Ministero è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'art. 430, cioè dell'attività integrativa di indagine quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al Giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte. Quindi abbiamo per così dire un fascicolo virtuale che non ha una collocazione giuridica definita ma che diventa reale soltanto quando avendo il Pubblico Ministero formulato la richiesta di prova in dibattimento ed avendo il Giudice ammesso la prova, a questo punto l'attività integrativa di indagine che costituisce il presupposto della prova ammessa, può essere legittimamente inserita nel fascicolo del Pubblico Ministero. Questo che significa? Questa norma non avrebbe alcun senso se fosse vero che l'attività integrativa d'indagine del Pubblico Ministero incontra il termine finale dell'inizio del dibattimento, perchè altrimenti questa attività sarebbe stata già contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero, dovrebbe già essere stata depositata prima dell'inizio del dibattimento e dovrebbe essere stata indicata nella lista. Il prevedere da parte del legislatore l'esistenza di un fascicolo virtuale che diviene fascicolo reale soltanto nel momento in cui la prova è stata ammessa, significa dire... questo ha una spiegazione logica solo se si riferisce ad una attività integrativa di indagine successiva all'apertura del dibattimento. Questa è l'interpretazione del Pubblico Ministero. Si tratta comunque di un'osservazione subordinata perchè il Pubblico Ministero insiste, ritiene troncante la prima argomentazione, cioè quella concernente il pieno rispetto dell'articolo 468 poichè il (incomprensibile) del dibattimento, giuridicamente è la udienza di ieri a seguito dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha disposto la rinnovazione della citazione a giudizio. Poi altra questione giuridica brevissima sui testi magistrati, la lettera dell'art. 197 del C.P.P. fa capire perfettamente che la incompatibilità a testimoniare per i magistrati è limitata soltanto al procedimento nel quale, lo leggo testualmente: "L'incompatibilità sussiste solo nel medesimo procedimento, cioè non possono testimoniare, sono incompatibili i magistrati che svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, Pubblico Ministero o loro ausiliario nel medesimo procedimento in cui viene richiesta la testimonianza." Quindi nel caso di specie, per tradurla in pratica, l'incompatibilità sussiste soltanto per i magistrati che hanno svolto funzioni nel procedimento Andreotti. Al contrario quindi l'argomento è importante. Il fatto che il nuovo legislatore, risolvendo chiaramente una questione che era discussa sotto l'impero del vecchio codice abbia deliberatamente e chiaramente limitato, circoscritto la incompatibilità a testimoniare del magistrato, nell'ambito del medesimo procedimento in cui egli ha svolto le sue funzioni e quindi la affermata (incomprensibile) in tutti gli altri procedimenti, significa che il legislatore ha riconosciuto il principio generale della capacità del magistrato di testimoniare anche in relazione a fatti aventi per oggetto le sue funzioni, perchè altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di nessuna norma speciale che riguardava la testimonianza del magistrato, perchè se la questione riguardasse... se il magistrato venisse qui chiamato a testimoniare su fatti che egli conosce come privato cittadino e non in ragione delle sue qualità, non vi sarebbe stato alcun motivo di una norma speciale sulla testimonianza del magistrato. Il fatto che il legislatore ha detto: "il magistrato può testimoniare" il magistrato, non nel medesimo procedimento in cui ha svolto le sue funzioni, ma in altri procedimenti sì, mi pare che sul piano logico significhi chiaramente che può testimoniare in altri procedimenti anche su ciò che ha costituito oggetto delle sue funzioni nel procedimento in cui queste funzioni egli ha svolto. In ogni caso sul piano concreto, per quanto riguarda i casi specifici controversi e in particolare il caso del prefetto Sica, nella indicazioni delle circostanze e nella brevissima esposizione che ne è stata fatta ieri per dedurne la ammissibilità e la pertinenza, si è detto chiaramente che il teste Sica dovrà riferire su fatti conosciuti personalmente, su fatti accertati personalmente,

anche e soprattutto nella qualità di dirigente di un organismo informativo ed amministrativo come l'alto commissariato, sotto questo profilo, se si ammette la testimonianza di capi della polizia, di funzionari della polizia, di funzionari dei servizi segreti su fatti che hanno conosciuto in ragione della loro qualità e questa è casistica assolutamente incontestata e incontrovertita in numerosissimi giudizi, non si comprende perchè non si dovrebbe ammettere la testimonianza di un magistrato che nella veste di alto commissario ha diretto un organismo per molti aspetti assimilabile o paragonabile agli organismi di polizia, agli organismi dei carabinieri, agli organismi dei servizi di sicurezza. Quindi credo che fare una questione riguardante il teste Sica sia non soltanto infondato in diritto ma altresì in contraddizione con una...

DIFESA:

Presidente, fra i compiti dell'alto commissariato vi era anche quello di svolgere indagini? Ecco.

P.M.:

I compiti istituzionali dell'alto commissariato erano quelli di svolgere attività come si suol dire di intelligence cioè di acquisizione di informazioni, naturalmente di informazioni qualificate e non qualificate, intendendo per informazioni qualificate quelle provenienti da fonti accertate e non qualificate, informazioni riservate. Fra i compiti dell'alto commissario era pure previsto il raccordo con l'autorità giudiziaria per la trasmissione alle autorità giudiziarie di tutti i materiali informativi suscettibili di utilizzazione processuale, il che è avvenuto, ad esempio, cito un caso a memoria, nel procedimento istruito dall'autorità giudiziaria di Palermo sull'omicidio... sui cosiddetti omicidi politici, omicidi Mattarella, La Torre. In quel caso ed è agli atti del processo, vi è un voluminosissimo rapporto informativo dell'alto commissario Sica, a firma Sica, sui risultati di tutta una serie di attività di informative, concernenti quei delitti e quel materiale informativo ufficiale fa parte del processo, ha costituito la base della motivazione di mandati di cattura, è stato confermato in dibattimento ed è in parte... fa parte dei presupposti della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Assise. Per quanto riguarda poi, credo che su questo posso finire, altra questione di carattere generale, la indicazione come testi in via principale di soggetti che nella precedente fase erano stati indicati come consulenti. Il Pubblico Ministero sia... nella formulazione delle circostanze ha ben chiarito la differenza, perchè le circostanze formulate per i testi, sono ben diverse dall'oggetto delle consulenze. Basta raffrontare. E ciò che noi vogliamo sapere da Flamigni, Galli, Amendola, Delussi, Sonado, Nunzi, non è il risultato di studi o di analisi di tipo scientifico, questa era la prospettazione che valeva per le consulenze, ma vogliamo sapere un'altra cosa. Siccome indipendentemente dai loro studi, dalle loro analisi, essi sono a conoscenza di fatti per cognizione diretta o indiretta...

PRESIDENTE:

Ieri l'avete detto questo, quindi.

P.M.:

Sì, e per fatti si intende reperimento di documenti, colloqui con persone informate sui fatti e così via, partecipazione ad avvenimenti come ad esempio i congressi di partito per quanto riguarda... partecipazione ad eventi oggettivi che si possono riferire oggettivamente per i fatti che si sono verificati, in questa veste e soltanto in questa veste, dentro questi rigorosi limiti, il Pubblico Ministero ne chiede e auspica che ne venga ammessa la citazione come testi. Per quanto riguarda due piccole osservazioni e qui concludo questa parte, qui non si vuole fare... per quanto riguarda il teste Sepe, si è detto da parte della difesa che si voleva indagare sull'attività giudiziaria del giudice Alibrandi. Non c'entra nulla. Credo che abbiamo spiegato che quella circostanza riferita dal teste Sepe e si è detto che questa circostanza non aveva nulla a che vedere col processo Andreotti, noi abbiamo detto che la circostanza riferita dal teste Sepe a nostro giudizio costituisce un riscontro della testimonianza di Sarcinelli, che riguarda i rapporti tra Sindona e...

PRESIDENTE:

Pubblico Ministero, dobbiamo evitare le repliche.

P.M.:

D'accordo.

PRESIDENTE:

Le repliche le dobbiamo evitare.

P.M.:

Un ultima cosa, per quanto riguarda i testi chiamati a riferire su certi eventi del maxi processo, non c'è assolutamente nulla che riguardi rapporti tra Giudici e avvocati. Si tratta semplicemente ed è chiaro nella formulazione delle circostanze, di spiegare come e perchè certi eventi processuali hanno indotto Cosa Nostra...

PRESIDENTE:

Pubblico Ministero, questo l'ha spiegato ieri.

P.M.:

Va bene. Se il Tribunale ritiene sufficiente possiamo...

PRESIDENTE:

Andiamo invece sulle richieste della difesa, si pronunzi il Pubblico Ministero.

P.M.:

Per quanto riguarda le richieste di nuovi testi della difesa, dall'avvocato Raffaele Bevilacqua al dottor Giuseppe Cambria il Pubblico Ministero aderisce, non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE:

Non ha nulla da osservare.

P.M.:

Ha invece da osservare sui documenti, perchè per quanto riguarda...

PRESIDENTE:

No, dico, e allora su tutti gli altri testi neanche nulla da osservare.

P.M.:

No, un minuto, io sto parlando dei testi nuovi.

PRESIDENTE:

Questi sono di controprova.

P.M.:

Esatto.

PRESIDENTE:

Quelli di controprova.

P.M.:

Esatto. Per quanto riguarda le osservazioni sulla lista preventivamente depositata verranno dopo.

PRESIDENTE:

Va bene.

P.M.:

Questi per quelli di cui si è parlato oggi per la prima volta in udienza. Per quanto riguarda la videocassetta contenente la registrazione di un servizio sull'incontro tra l'avvocato Scembach e Ligotti ci opponiamo perchè una volta che si sentiranno come testi i protagonisti dell'incontro e noi aderiamo a questa richiesta, è del tutto superfluo e irrilevante l'acquisizione della registrazione di un servizio giornalistico. Ci opponiamo chiaramente all'acquisizione della videocassetta relativa ad indagini svolte dal movimento (incomprensibile) sull'esistenza di una seconda copertina di OP. Innanzi tutto vorrei capire se praticamente esiste, come esiste ed è serio un problema giuridico che giustamente il Tribunale ha in passato evidenziato, addirittura di acquisizione di documentazioni amministrative ufficiali relative ad indagini di organismi di rilievo costituzionale come la commissione parlamentare o il C.S.M. non si capisce veramente come si possa pretendere di chiedere l'acquisizione di una videocassetta relativa ad indagini, tra virgolette di che cosa, di un movimento religioso sul quale non voglio formulare nessuna osservazione perchè non vorrei sbagliare, ma in relazione al quale mi chiedo, se mal non mi sovviene il ricordo, se non sia stato per caso nella veste di alcuni suoi esponenti, sottoposto a

procedimenti penali per truffa in altri paesi del mondo. Quindi l'opposizione in linea di principio per ragioni giuridiche, a parte la qualità dell'associazione e del soggetto. Per quanto riguarda il libro "I miei anni all'antimafia '88-'92" di Gerardo Chiaramonte il Pubblico Ministero si oppone per ragioni giuridiche. Il libro non dà nessuna certezza di quello che vi è scritto. Avrebbe ben potuto la difesa indicare, traendo spunto dal libro dei testimoni o altro documento o fonti di prova affidabili da assumere correttamente e ritualmente con la garanzia del contraddittorio nel dibattimento. Il libro in se è qualcosa che non ha alcun rilievo giuridico. Non ci opponiamo all'acquisizione del registro partenze e arrivi (incomprensibile) di porto, perchè si tratta di documentazione amministrativa, nè ci opponiamo all'acquisizione del certificato di morte di Vincenzo (incomprensibile). Per quanto riguarda le osservazioni in controprova sulla lista della difesa, proseguiamo immediatamente. In ordine al teste Francesco Cossiga numero 1 della lista, il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale ai sensi del combinato disposto dagli articoli 190, 194, 195, escluda la prova in relazione alle circostanze indicate alle lettere A, B, C, D.

PRESIDENTE:

Quindi A, B...

P.M.:

Per comodità del Tribunale, per questa parte si tratta di una richiesta anche scritta.

PRESIDENTE:

Va bene, sì. E allora...

AVV. SBACCHI:

Non vorrei ricordare male, per un chiarimento di tutti, non erano già state fatte queste...

PRESIDENTE:

Sì avvocato Sbacchi, sì. Già il Tribunale si era già pronunciato.

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Va bene, lo ripetono.

AVV. SBACCHI:

No, per...

PRESIDENTE:

Sì, è così.

AVV. SBACCHI:

Per un ricordo corretto.

PRESIDENTE:

Sì.

P.M.:

Se il Tribunale ritiene per ragioni di sintesi...

PRESIDENTE:

No, lo faccia Pubblico Ministero, anche per ricordarlo di nuovo a noi.

P.M.:

E allora, esclude la prova in relazione alle circostanze indicate alle lettere A, B, C, D, perchè irrilevanti in quanto non rientranti nei fatti oggetto dell'imputazione, nè pertinenti agli stessi. Alla circostanza indicata alla lettera G potrà infine riferire quanto altro a sua conoscenza sull'attività politica anche all'interno della Democrazia Cristiana del Sen. Andreotti, questa è una circostanza, perchè generica al punto tale da non consentire al Pubblico Ministero di comprenderne lo specifico contenuto sostanziale e la sua direzione finalistica nella strategia della difesa, con conseguente violazione dell'obbligo della discovery, non essendo possibile al Pubblico Ministero a causa di tale estrema genericità nè indicare sullo stesso fatto prove a carico ai sensi dell'art. 495 secondo comma C.P.P. nè prepararsi in tempo utile per il

controesame ai sensi dell'art. 498 secondo comma C.P.P. In subordine, qualora l'esame su tali circostanze dovesse essere ammesso...

PRESIDENTE:

Tutte quelle per cui vi siete opposti?

P.M.:

Esatto, in subordine, talora l'esame su tali circostanze dovesse essere ammesso, chiede che il Tribunale ai sensi dell'art. 495 secondo comma C.P.P. ammetta sugli stessi fatti le seguenti prove a carico: esame del teste Cossiga per riferire sulle seguenti circostanze, se come ministro dell'interno e come Presidente della Repubblica abbia definito la mafia come un vero e proprio attentato alla sicurezza dello Stato, affermando che si trattava di fenomeno più pericoloso di quello del terrorismo; se è stato...

PRESIDENTE:

Siccome voi avete chiesto direttamente l'esame del Sen. Cossiga.

P.M.:

No, no, è diversa naturalmente.

PRESIDENTE:

Va bene.

P.M.:

Se è stato mai informato nelle varie cariche istituzionali e di partito ricoperte, di contiguità e di collusioni con Cosa Nostra di uomini della Democrazia Cristiana siciliana e in particolare dell'Onorevole Salvo Lima e di Vito Ciancimino. Se era a conoscenza delle relazioni degli atti delle commissioni parlamentari antimafia nelle parti concernenti esponenti della Democrazia Cristiana in Sicilia e in particolare l'On. Salvo Lima e Vito Ciancimino; se nel corso di un incontro con Piersanti Mattarella in Sicilia, avvenuto dopo l'omicidio del Giudice Terranova, Piersanti Mattarella ebbe a parlargli della presenza politica della mafia in Sicilia; se era a conoscenza di incontri tra Vito Ciancimino e Giulio Andreotti a seguito dei quali il Ciancimino aderì alla corrente andreottiana; se era a conoscenza di finanziamenti erogati a Vito Ciancimino da Giulio Andreotti tramite Gaetano Caltagirone; se era a conoscenza del ruolo svolto dall'On. Lima nella corrente andreottiana e dei rapporti personali tra questi e Andreotti; se era a conoscenza di giudizi espressi da Aldo Moro sull'On. Salvo Lima come personaggio pericoloso; se era a conoscenza delle parti del memoriale di Aldo Moro rinvenuto nel covo brigatista di via Montenevoso a Milano, riguardanti Giulio Andreotti, i suoi rapporti con Michele Sindona, con i fratelli Caltagirone e con la CIA; se era a conoscenza di rapporti diretti o indiretti tra Giulio Andreotti e Michele Sindona nel periodo in cui quest'ultimo era latitante; se era a conoscenza di rapporti personali tra Giulio Andreotti e Licio Gelli. E inoltre in relazione alla circostanza di cui al punto F dell'articolato, in ordine al quale il Pubblico Ministero non si oppone, chiede che venga sentito il teste Cossiga su queste circostanze: se durante il sequestro Moro esponenti delle forze di polizia proposero di prendere contatti con Cosa Nostra per trattative inerenti alla liberazione del prigioniero; se alcuni esponenti della Democrazia Cristiana presero contatti con Cosa Nostra per la liberazione dell'Onorevole Aldo Moro; se durante il sequestro Moro vi furono contatti e convergenze tra Giulio Andreotti ed esponenti della loggia massonica P2 che facevano parte del cosiddetto comitato di crisi; quali furono le proposte di Claudio Vitalone durante il sequestro Moro. In ordine al teste Perez De Quellar, numero 4 della lista si chiede che l'esame non venga ammesso poichè le circostanze dedotte sono irrilevanti e non pertinenti ai fatti oggetto dell'imputazione. In subordine si chiede che venga ammesso l'esame del teste dottor Giuseppe Di Gennaro, per riferire se abbia mai ricevuto anche in via riservata o in qualsiasi altro modo segnalazioni o informazioni sull'attività pubblica e privata di Perez De Quellar nel periodo in cui questi ricoprì la carica di Segretario Generale delle Nazioni Unite. In ordine al teste Gernò Walters, numero 5 della lista, il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale non ammetta l'esame del teste poichè le circostanze dedotte sono irrilevanti. In particolare, chiede che venga escluso l'esame sulla seguente parte dell'articolato: Potrà inoltre riferire elementi utili alla conoscenza della personalità morale del Senatore Andreotti, trattandosi di prova vietata dalla legge ai sensi dell'art. 190 1° co. e dell'art. 194 1° co. C.P.P., che espressamente statuisce che il testimone non può deporre sulla moralità, salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificare la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

In subordine, si chiede che venga ammesso l'esame del teste da parte del Pubblico Ministero sulle seguenti circostanze: ...

PRESIDENTE:

In subordine a che cosa?

P.M.:

Chiediamo che non venga ammesso. Se viene ammesso, in subordine chiediamo ... Questo volevo dire, se esistono documenti della CIA sull'Onorevole Andreotti anche coperti dal segreto. Se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto sul memoriale dell'Onorevole Aldo Moro durante la sua prigionia nella parte concernente i rapporti tra Andreotti e la CIA; se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto di un viaggio effettuato da Michele Sindona in Sicilia nel 1979 e sui rapporti di Sindona con esponenti di "Cosa Nostra" americana e siciliana, nonché sui rapporti dello stesso Sindona con Giulio Andreotti ...

PRESIDENTE:

Più piano, Pubblico Ministero, più piano perchè così ...

P.M.:

Nonchè sui rapporti dello stesso Sindona con Giulio Andreotti, negli Stati Uniti, prima e dopo che l'Autorità Giudiziaria Italiana aveva emesso mandato di cattura nei confronti del Sindona medesimo. Se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto su contiguità con "Cosa Nostra" di esponenti della corrente andreottiana in Sicilia. Se esistono documenti della CIA anche coperti da segreto sull'omicidio dell'Onorevole Piersanti Mattarella. Se la CIA ha svolto indagini concernenti eventuali rapporti di contiguità o complicità di esponenti politici italiani con "Cosa Nostra", e in caso affermativo, attraverso quali intese con le competenti autorità italiane. Se la legislazione statunitense e la prassi vigente in quel Paese consentono di rivelare la esistenza medesima di documenti e di attività della CIA coperti da segreto e loro contenuto. Se esistono particolari procedure di desecretazione al riguardo di questi documenti e se egli, il teste, è stato autorizzato dai competenti organi e a seguito di quale procedure a rivelare o meno la esistenza di tali documenti. In ordine al teste Peter Secchia n. 6 della lista, si chiede che non venga ammesso l'esame del teste perchè le circostanze dedotte sono irrilevanti e non pertinenti ai fatti oggetto della imputazione. In subordine, si chiede che venga ammesso l'esame del teste da parte del Pubblico Ministero sulle seguenti circostanze: se esistono documenti di organi governativi, di forze di polizia, di servizi ...

PRESIDENTE:

I carabinieri devono fare silenzio lì fuori.

P.M.:

Di servizi segreti statunitensi sull'Onorevole Andreotti, anche coperti da segreto. Se esistono documenti, anche coperti da segreto, sul memoriale dell'Onorevole Aldo Moro durante la sua prigionia nella parte concernente i rapporti tra Andreotti e la CIA. Se esistono documenti anche coperti da segreto sul viaggio di Michele Sindona in Sicilia nel 1979, sui rapporti di questi con esponenti di "Cosa Nostra" americana e siciliana, nonché sui rapporti tra il Sindona con Giulio Andreotti negli Stati Uniti prima e dopo che l'Autorità Giudiziaria Italiana aveva emesso mandato di cattura nei confronti del Sindona medesimo. Se esistono documenti anche coperti da segreto su contiguità con "Cosa Nostra" di esponenti della corrente andreottiana in Sicilia. Se esistono documenti, anche coperti da segreto, sull'omicidio dell'Onorevole Piersanti Mattarella. Se organi statunitensi hanno svolto indagini concernenti eventuali rapporti di contiguità o complicità di esponenti politici italiani con "Cosa Nostra" e, in caso affermativo, attraverso quali intese con le competenti autorità italiane. Se la legislazione statunitense e la prassi vigente in quel Paese consentono di rivelare la esistenza medesima di documenti e di attività di organi statunitensi coperti da segreto e loro contenuto. Se esistono particolari procedure di desecretazione al riguardo e se egli è stato autorizzato dai competenti organi e a seguito di quale procedura a rivelare o meno la esistenza di tali documenti. In ordine al teste Max Raab, numero 7 della lista, il Pubblico Ministero si oppone alla ammissione del teste, perchè è dedotto su circostanze non pertinenti nè rilevanti. In subordine, si chiede che venga ammesso l'esame del teste da parte del Pubblico Ministero sulle stesse circostanze indicate per il teste Peter Secchia, poco fa, e per riferire inoltre se egli fa parte o ha fatto parte di loggia

massonica. In ordine ai testi Angelo Finocchiaro e Riccardo Malpica, il Pubblico Ministero chiede l'ammissione come teste ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 ...

PRESIDENTE:

Non si oppone?

P.M.:

No. E per gli effetti dell'art. 194 2° co. C.P.P. che recita:-"L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti, o altri testimoni, nonchè alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità", del Maggiore dei carabinieri Enrico Cataldi in servizio presso il ROS di Roma, per riferire sulle indagini effettuate su delega della Procura della Repubblica di Roma in ordine alla destinazione di fondi del SISDE nei periodi nei quali rivestivano la carica di Direttore del SISDE il Dottori Malpica e Finocchiaro, e per riferire altresì in ordine alla mancata documentazione contabile e amministrativa dei movimenti inerenti a tali somme di denaro. In ordine a teste Roberto Iucci numero 21 della lista, si chiede di escutere lo stesso sui seguenti punti: se ha mai fatto parte del SID, o comunque dei servizi di informazione militari o civili a qualsiasi titolo e, in caso affermativo, quale è stata l'epoca di tale sua attività. Se nell'ambito di tale attività, alle dipendenze dei servizi di informazione, oppure di altre attività di servizio, egli è stato mai destinato allo svolgimento di incarichi anche temporanei in Libia indicandone il periodo. Se ha svolto tale attività in coincidenza con incarichi di Governo del Senatore Andreotti. Se nell'ambito della sua attività di servizio in Libia o in Italia di intesa con incaricati del Governo Libico, si è mai interessato di assistenza, di qualsiasi tipo, nella compravendita di materiale militare. Se ha mai conosciuto o incontrato l'ex capo dei servizi segreti libici nonchè successivamente Ministro Signor El Uni, ovvero l'agente segreto libico signor Haj Salham Mussa. Se ha mai usato per recarsi in Libia aerei privati della compagnia di Stato Eni. Se ha mai conosciuto o incontrato il Senatore Giulio Andreotti e se ha realmente ovvero ha mai vantato rapporti di parentela o di affinità con lo stesso. Se ha mai conosciuto o incontrato Raffaele Girotti, Enrico Giustiniani, Nico Rovelli, Celestino Segni, Mario Dessi indicando eventualmente le relative occasioni. Se ha mai conosciuto o incontrato i diplomatici Andrea Caggiati, Ramasso, capoufficio legale settore armamenti del Ministero degli Esteri, Enrico Guascone Peleredi, Umberto Toffano, Rec. Consigliere settore armamenti del Ministero degli Esteri. Se ha mai ricevuto incarichi anche soltanto a livello ufficioso di svolgere una qualche attività nell'ambito della trattativa tra l'Italia e la Libia per la vendita all'Eni di petrolio libico, indicando in caso positivo, la persona o l'Ente che gli conferì l'incarico. In ordine ai testi Salvatore Piccione, numero 156, Domenico Maiolino 157, Maria Merlino 158, Salvatore Merlino 159, Giuseppe Aversa 160, ecco, tutti questi testi sono stati chiesti dalla difesa per riferire sulla partecipazione o meno a quel matrimonio di uno dei cugini Salvo. Noi chiediamo di escutere gli stessi testi nonchè il Maresciallo Pulizzotto Antonino sul seguente punto: se al matrimonio Maiolino - Merlino fu invitato e partecipò Cambria Guglielmo, fratello di Giuseppe, socio di Antonio e Ignazio Salvo. Il Pubblico Ministero infine si oppone alla ammissione dei testi indicati nella lista della difesa ai numeri 60, 61, 63 ...

PRESIDENTE:

Aspetti, piano, piano. Per favore, li può ripetere?

P.M.:

Sì. Dico ... allora, dico il tema così si capisce meglio. Si tratta di testi che dovrebbero deporre sulla mancata presenza di Giulio Andreotti sulla imbarcazione dei Salvo e sul mancato incontro, sulla inesistenza di un incontro di Giulio Andreotti con i Salvo in occasione di una sua visita alle isole Lipari, e quindi sono il 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 163 e 164.

PRESIDENTE:

Piano, piano, Pubblico Ministero. Quindi, 71, ...

P.M.:

72, 73, 74, 163 e 164 ...

PRESIDENTE:

Sì.

P.M.:

Aspetti. Dunque, per quanto riguarda i primi, perchè totalmente irrilevante ai fini del thema decidendum in quanto concernenti circostanze marginali mai dedotte come elementi di prova. Cosa si vuol dire? L'accusa non ha indicato testi nè circostanze per dimostrare che Giulio Andreotti è salito sulla barca dei Salvo nè che in occasione della visita a Lipari si sia incontrato con i Salvo. Non è un tema di prova dell'accusa. Quindi dedurre dei testi per dimostrare l'inesistenza di questa circostanza che l'accusa non intende provare, tant'è che non ha indicato testi al riguardo, è una diseconomia processuale. Dobbiamo dimostrare qualcosa che l'accusa non vuole provare? E' una perdita di tempo. Se avessimo voluto provare questa circostanza, avrei capito. Ma siccome l'accusa non lo sostiene, non sostiene che Andreotti sia salito sulla barca dei Salvo, nè sostiene che si sia incontrato con Salvo a Lipari, non comprendiamo perchè devono esserci dei testi che devono dimostrare la inesistenza di questi fatti. Ci sembra una perdita di tempo. Per quanto riguarda più in particolare i testi 163 e 164, Raimondi Vilma, segretaria particolare dell'Onorevole Evangelisti, e la professoressa Luigina Bortolato, critica d'arte, ...

PRESIDENTE:

No, non sono 163 e 164, Pubblico Ministero.

P.M.:

Scusi. Esatto, sì. 163 e 164 sono Falaschi e Baghin, chiedo scusa.

PRESIDENTE:

Per questo c'è opposizione.

P.M.:

No, c'è opposizione perchè irrilevante, perchè il teste Filippazzo ha chiarito già nel corso della deposizione che si trattava di una erronea sovrapposizione di ricordi. Quindi, anche per questo caso, l'accusa non intende dimostrare che Giulio Andreotti quel giorno si trovava a Palermo. Non intendendo dimostrarlo l'accusa, che la difesa voglia dimostrare questo fatto ancora una volta ci sembra una perdita di tempo. Dunque ...

AVV.SBACCHI:

Presidente, io vorrei capire allora Filippazzo ...

PRESIDENTE:

Come, Avvocato Sbacchi? Dica.

AVV.SBACCHI:

Io volevo capire Filippazzo che ci sentiamo a fare?

P.M.:

Su altre circostanze molto più rilevanti.

AVV.SBACCHI:

Molto più rilevanti.

P.M.:

Che possiamo anche esporre, se l'Avvocato Sbacchi ritiene.

AVV.SBACCHI:

No, no.

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

Questo è un dettaglio delle dichiarazioni di Filippazzo. Per quanto riguarda i testi n. 140 e 141, ci opponiamo perchè vaghe e generiche e irrilevanti. Che il signor D'Ortenzi Alessandro ... cioè è uno studioso, era una persona che era presente alla dinamica materiale del delitto? E' un teste? Chi è questo signor Alessandro D'Ortenzi? Noi non siamo in grado di capire se è mai stato sentito dall'Autorità Giudiziaria, per esempio. Ma riteniamo di doverlo escludere, perchè se fosse stato sentito dall'Autorità Giudiziaria, certamente la difesa non avrebbe indicato come

oggetto della testimonianza dichiarazione dei giornalisti. Avrebbe indicato le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero. Quindi non siamo in grado di comprendere quale qualità specifica abbia questo signor D'Ortenzi per rendere queste dichiarazioni. Non sappiamo se è un teste oculare. Se è un teste de relato, se è uno che ha fatto degli studi. Chi è questo signor D'Ortenzi? Quindi non siamo in grado neppure di articolare una controprova, non sapendo chi è.

PRESIDENTE:

Quindi vi è opposizione.

P.M.:

Certo, e lo stesso naturalmente per Di Giulio Paola.

PRESIDENTE:

Che è la giornalista di ...

P.M.:

Esatto, che avrebbe raccolto

PRESIDENTE:

Raccolto le dichiarazioni del D'Ortenzi.

P.M.:

Abbiamo elementi di identificazione di questo personaggio. Per quanto riguarda 140, ci opponiamo, Dottor Belotti o altro rappresentante d'Italia ...

PRESIDENTE:

No, 142, Pubblico Ministero.

P.M.:

Sì, è poco leggibile, 142. O altro rappresentante per l'Italia del movimento Scientologi per le considerazioni che sono state già svolte dal Pubblico Ministero Lo Forte, e anche perchè non si capirebbe che veste giuridica avrebbe questo signore, se di consulente tecnico, se di testimone o se esperto in altre scienze che non credo abbiano ingresso nel codice di procedura penale nell'ambito del dibattimento. Poi abbiamo ... 165 e 166 ... ecco. Si tratta di raimondi Vilma, già segretaria di Evangelisti, e della professoressa Luigina Bortolatto, critica d'arte. Queste due persone dovrebbero riferire su questi fatti che Evangelisti non si sarebbe mai interessato dell'acquisto per conto di Andreotti di quadri del pittore Rossi e che la Bortolatto dovrebbe riferire, nella sua qualità di critica d'arte, sul fatto che Andreotti non avrebbe mai chiesto notizie sul pittore Rossi. Ora ci pare veramente circostanze vaghe, generiche e irrilevanti, perchè vorremmo sapere se sono in grado di escludere questo fatto, oppure se possono soltanto affermare che con loro non hanno mai parlato di questi argomenti. Sarebbe allora da riformulare, nel senso che possono escludere in modo assoluto che Giulio Andreotti ...

PRESIDENTE:

Con chiunque ...

P.M.:

Con chiunque, si sia mai interessato per l'acquisto di un quadro di Rossi. Allora sì, potrebbe diventare rilevante. Se lo escludono soltanto per loro, non ha nessuna rilevanza. Si oppone infine ai tesi dal numero 169 al numero 172 della lista della difesa ... e quindi sarebbero Dirigenti del servizio liquidazioni e trattamenti dell'EMPAS e Presidente dell'EMPAS nonché poi Francesco Catalano, Aldo Pennino ... in particolare per l'EMPAS e che l'attendibilità di un collaboratore di giustizia si misura sulla base dei riscontri estrinseci o non estrinseci alle dichiarazioni rese sui fatti oggetto del procedimento e non certamente sulle procedure di liquidazione di una pensione che è stata maturata in base a versamenti di somma durante una lunga carriera professionale, a meno che la difesa non ritenga di denunciare la esistenza di un reato e quindi che vi sia stato da parte dell'EMPAS o di altre Autorità una liquidazione di pensione che è stata effettuata esclusivamente in relazione alle dichiarazioni che il collaboratore Pennino avrebbe reso per questo dibattimento. Ma siccome è precedente la liquidazione della pensione, non si capisce proprio quale rilevanza possa avere questo iter di procedura di liquidazione. Infine, ecco, si oppone all'ammissione dei testi n. 167 e 168, Dirigenti della Direzione Servizi Generali RAI ...

PRESIDENTE:

Senta, Pubblico Ministero, per l'altro, per Catalano, per Pennino, i motivi quali sono?

P.M.:

Sempre perchè non rilevanti ai fini di valutare la attendibilità del collaboratore. Si oppone infine ai testi n. 167 e 168, Ginaldi e Vags, Dirigenti della Direzione Servizi generali RAI, perchè non si tratta di testimonianza, ma di una forma di consulenza. In subordine, nel caso di ammissione di questi due testi o consulenti, si chiede l'ammissione del teste Fabrizio Feo perchè svolga analoghi accertamenti, perchè a sua volta reperisca ... noi l'abbiamo già indicato come consulente, questo lavoro di ricerca lo ha fatto. Allora, nel caso che venga ammesso, chiediamo in subordine che venga ammesso come teste Fabrizio Feo e acquisito il lavoro da lui svolto.

PRESIDENTE:

Sì, prego. Prego, Avvocato.

AVV.SBACCHI:

Diciamo, sui temi affrontati dal Pubblico Ministero, in materia di controprova. La difesa fa rilevare che, per quanto riguarda ...

PRESIDENTE:

Scusi, questo testo lo depositate?

P.M.:

Sì.

PRESIDENTE:

Ce l'avete una copia per la difesa?

P.M.:

Sì.

PRESIDENTE:

Perchè si deve pronunciare su questo. Se vuole cinque minuti, Avvocato Sbacchi.

AVV.SBACCHI:

No, devo fare un appunto sul fatto che ...

PRESIDENTE:

Va bene.

AVV.SBACCHI:

Chiedo scusa ... Presidente, io vado seguendo l'ordine del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE:

Sì.

AVV.SBACCHI:

Allora, noi abbiamo chiesto quale difesa del Senatore Andreotti, la citazione del Senatore Cossiga. E naturalmente non possiamo replicare alle osservazioni del P.M. sui contenuti, ma per quanto riguarda il tema della controprova, mi pare che qualche cosa si debba dire. A mio parere, il problema della controprova è intanto un fatto squisitamente tecnico, cioè a dire, rispetto alla parte che si propone di provare che un cellulare consente una comunicazione telefonica, la parte avversa, scusate l'esempio piuttosto banale, la parte avversa si propone di dimostrare il contrario. Allora, se noi esaminiamo il problema in maniera corretta, così come suggerisce la norma dell'art. 493, se non vado errato, o 95, in questo momento non ricordo esattamente, noi ... esattamente anzi è l'art. 495 noi dovremmo occuparci di che cosa? Di quelle che sono le testimonianze del Senatore ... quello che è l'oggetto della testimonianza del Senatore Cossiga. Allora, un primo punto riguardava le ragioni che l'hanno determinato a nominare Andreotti Senatore della Repubblica a vita. Sugli incarichi ministeriali di Andreotti e le linee politiche di tali Governi, soprattutto nel campo della lotta alla criminalità organizzata, le remore fraposte eventualmente dal Senatore Andreotti e un'azione così di contrasto agli interessi della criminalità organizzata, di cui fosse vero questo particolare, e ancora Signor

Presidente, promozione di provvedimenti adottati nei Governi presieduti dal Senatore Andreotti in tema sempre di lotta alla criminalità organizzata e il trasferimento del Dottor Falcone voluto dal Senatore Andreotti, comportamento del Senatore Andreotti durante il sequestro dell'Onorevole Moro e poi si dice quant'altro a sua conoscenza etc ... Presidente, la controprova che viene offerta è di tutt'altro segno. Perché si comincia a parlare di soggetti diversi, non abbiamo chiesto che ci venisse a riferire su Lima o su Ciancimino. Nè che ci parlasse dell'omicidio Mattarella, nè di eventuali incontri, nè di Caltagirone, nè di Aldo Moro o quanto di questo genere, tranne il punto il comportamento dell'Onorevole Andreotti, cioè sulla condotta dell'Onorevole Andreotti durante il sequestro Moro, non i giudizi di Aldo Moro sull'Onorevole Lima e tanto meno le parti del memoriale Moro rinvenuti nel covo di Montenevoso o Sindona o fatti di questo genere. Su Perez de Cuillar, Presidente, la difesa da notare che in ... le altre ... quello che chiede il Pubblico Ministero, che vi è esclusione e questo non può essere oggetto di indagine o di commento da parte della difesa, ma certamente l'esame del teste Di Gennaro, se abbia ricevuto in via riservata o in altri modi, segnalazioni dell'attività pubblica o privata di Perez De Cuillar. Il Presidente, l'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite doveva riferire di Andreotti, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e lotta alla criminalità organizzata, contiguità di Andreotti su "Cosa Nostra". Qua invece si vuole indagare sull'attività pubblica e privata del Senatore Perez De Cuillar, cioè mentre noi diciamo: "Guardiamo a Perez De Cuillar per conoscere quello che si è fatto in campo internazionale, in materia di lotta alla criminalità organizzata, e soprattutto quello che ha fatto Andreotti come Presidente del Consiglio o Ministro degli Esteri, ci viene opposto che in questo caso, oltre al fatto di contiguità di Andreotti, ci viene risposto che si dovrebbe indagare su Perez De Cuillar, sulle voci che correvano, segnalazioni informazioni sull'attività pubblica. Teste Walters, che come sappiamo essere Generale dell'esercito USA, ambasciatore USA delle Nazioni Unite e anche Vice-Direttore della CIA. Noi avevamo chiesto che deponesse sulle seguenti circostanza, cioè se quando il Senatore Andreotti fu Ministro della Difesa, esattamente nel periodo che va dal 1959 al 1966, ebbe rapporti, e quali furono i ... tutto quello che il Senatore Andreotti fece in materie di lotta alla criminalità organizzata, in più il giudizio morale sul quale mi fermerò da qui a un momento, e se ha ricevuto segnalazioni di contiguità del senatore Andreotti con organizzazioni mafiose. Dico, a parte il fatto sul giudizio morale, mi richiamo allo stesso art. 194 citato dal Pubblico Ministero, qua si dice se ci sono ... si chiede tutt'altra cosa, cioè se la CIA dispone di documentazioni che ineriscono alle vicende Sindona o anche se ha rapporti segreti su Andreotti, sull'omicidio Mattarella o fatti di questo genere che sono assolutamente estranei al capitolato che la difesa assume. Peter Secchia che è il n. 6 della lista lo abbiamo chiamato perché riferisca sulla cooperazione del Senatore Andreotti quale Ministro e quale Presidente del Consiglio nella lotta alla criminalità organizzata. Peter Secchia è stato ambasciatore in Italia in atti estremamente impegnativi dal 1988 al 1992 e su Peter Secchia si chiede se ci sono documenti governativi, di forze di polizia, decreti sull'Onorevole Andreotti, se ci sono documenti su Moro. Chi ha parlato di queste cose? Sul viaggio di Sindona, Mattarella, organi stranieri hanno intrattenuto rapporti, tratti in Paesi stranieri di rilevare la esistenza di documenti. Tutto questo è estraneo ancora una volta al tema posto dalla difesa. Quindi non si può parlare di controprova. Il signor Max Raab ci dice che si dovrebbe integrare il capitolato per riferire se vi fa parte, ove eventualmente ammesso, se egli fa parte o ha fatto parte di logge massoniche. Gli si chieda pure, anche se è estraneo. Però ripeto, notizie o segnalazioni su Andreotti di criminalità mafiosa, questo era il tema. Quindi a stretto rigore è contrario. Se poi servirà a valutare la attendibilità del teste, sapere se fosse massone o meno, questa è una cosa diversa, che non ha bisogno nemmeno della introduzione di un apposito capitolo. E comunque, Presidente, quando la difesa si vuole che si fanno indagini sui testi della difesa, evidentemente non credo che abbia tutti i torti. Per quanto riguarda Finocchiaro e Malpica. Presidente, io faccio rilevare che i fondi c.d. Fondi Neri del SISDE non sono oggetto di capitolato di indagine posta dalla difesa, come a sostegno della richiesta di esame. Le circostanze indicate dalla difesa su entrambi i testi, Prefetto Finocchiaro e Prefetto Malpica, riguardano innanzitutto la corrispondenza ... per quanto riguarda Finocchiaro, la corrispondenza intercorsa con il Senatore Andreotti nei mesi di aprile, maggio 1992, con ... c'è una documentazione costituita da lettere e questa evidentemente possono essere spiegate dal Prefetto Finocchiaro. In più, Presidente, il tema della collaborazione e della disposizione o versamenti in favore dei c.d. collaboranti di giustizia, dei quali abbiamo parlato. E lo stesso dicasi per Malpica. Quando si chiede di sapere la destinazione dei Fondi SISDE; mi pare che tutto questo sia estraneo alla richiesta della difesa. Sul Generale Lucci, Presidente, qua addirittura, non solo esula, perché a proposito del Generale Lucci n. 21 della lista della difesa, le circostanze che si deducevano riguardavano le stesse in qualche modo che si accomunavano anche con il Prefetto Coronas e

dell'attuale Ministro degli Interni: direttive provenienti dal senatore Andreotti nella lotta alla criminalità organizzata o eventuali atteggiamenti morbidi del Senatore Andreotti. Qua si vuole sapere, e ripeto si indaga sui testi della difesa, se è andato dal se ha contatti con la Libia, se si occupa di petrolio, se ha conosciuto Girotti, se ha incontrato i diplomatici Caggiati, se ha conosciuto un signor Consigliere del Presidente Libico, che cosa che riguardi, che riferimento ha alla prova richiesta dalla difesa non è dato comprendere. Presidente, per quanto riguarda Piccione, Maiolino, Maria Merlino, Salvatore Merlino, Giuseppe Aversa, testi dal 156 al 160 della lista della difesa, io non vorrei ricordare male, ma mi pare che nel ... di costoro si è parlato, cioè che in qualche modo si è parlato di una partecipazione del Senatore Andreotti ad un certo braccio, e poi della presenza di alcuni soggetti, cioè era una ricorrenza di notte, etc ... della presenza di alcuni soggetti. Quindi a un certo punto mi pare giusto chiarire se il Senatore Andreotti è andato, 156-160 Presidente, preciso meglio le circostanze perchè nel novero ... presente al matrimonio Maiolino attesa cerimonia cugini Salvo, spostamento del Senatore Andreotti nel giorno del matrimonio. Quindi ... dico, in riferimento a queste testimonianze, io non vorrei ricordare male, ... ci sono stati fatti, ed esattamente degli accertamenti da parte del Pubblico Ministero, dall'Ufficiale Marino pagina 68 della indicazione del P.M. a proposito di queste presenze che noi neghiamo. E quindi queste noi le abbiamo tratte dal fascicolo del Pubblico Ministero, nonchè sugli spostamenti del Senatore Andreotti. Oggi, in riferimento anche alla acquisizione delle movimentazioni, dei movimenti del Senatore Andreotti, spostamenti e così via di seguito, si dice che questo sarebbe irrilevante. Riteniamo che essendo un tema proposto dal Pubblico Ministero, noi abbiamo il diritto di chiarire, ed esattamente chiarire che il Senatore Andreotti non si accompagnava o comunque non incontrò, non poteva incontrare i cugini Salvo a qual matrimonio, nè che il Senatore Andreotti abbia avuto movimenti sospetti o si sia incontrato con chicchessia o abbia visto i signori Salvo. Questo è ... o che sia stato ospite dei signori Salvo. In più, Presidente, abbiamo rivisto la lista, è stato indicato come ... è stata richiesta la citazione di Scardina Michele da parte del Pubblico Ministero, Comandante della barca di Nino Salvo sempre su questo tema. Quindi credo che abbiamo il diritto ad opporre al Pubblico Ministero le circostanze che abbiamo già indicate. E queste circostanze riguardano pure, per quanto riguarda Filippazzo, Presidente, un'altra precisazione, l'abbiamo finito di riscontrare adesso, Polizzotto, che è uno dei testi indicati dal Pubblico Ministero, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha fatto gli accertamenti sulle dichiarazioni Filippazzo. E quindi tutta una serie di accertamenti finiscono coll'autorizzare la difesa a svolgere i temi e quindi a chiedere la citazione di determinati testi.. Poi io mi ritrovo, Presidente, le indicazioni riguardanti i testi che qua non sono indicati, però in questo elenco fornito dalla difesa. E ci sono altre osservazioni che non sono contenute nell'elenco. Esattamente, si tratta del teste n. 60, e ora controlleremo chi è, 60 mi pare che c'è una opposizione, il Brigadiere Marino. E questo, Signor Presidente, è proprio segnatamente ... riteniamo che il Brigadiere Marino ha espletato indagini sulla presenza di Salvo nell'isola di Lipari. E quindi è necessario che vengano sentiti anche questi testi. Poi per quanto riguarda 61, 63, 64, 65, 66, cioè a dire i testimoni che noi abbiamo indicato utilizzazione delle barche, presenza in Porticello, tutto quello che riguarda attività lavorativa prestata per i Signori Salvo, frequentazioni, marinai, soggetti cioè che si occupavano delle barche dei signori Salvo e che navigavano con loro nel periodo estivo, che li tenevano (incomprensibile), che stavano a Lipari, così come stavano a Porticello, etc ... sono temi che riguardano i presunti rapporti tra l'Onorevole Andreotti e i Salvo. Quindi riteniamo che siano estremamente ... non vi si possa fare opposizione. Per quanto riguarda le indicazioni di veridicità dei testi 140 e 141, indicati dal Pubblico Ministero, dedotti dal Pubblico Ministero, noi segnaliamo alla attenzione della Eccellentissima ...

PRESIDENTE:

Non ci sono testi di controprova, Avvocato Sbacchi.

AVV.SBACCHI:

Prego, Presidente?

PRESIDENTE:

Non ci sono testi di controprova.

AVV.SBACCHI:

No, testi non ce ne sono. Quindi li posso saltare, Presidente.

PRESIDENTE:

Per D'Ortenzi, volevano spiegato chi fosse questo signore.

AVV.SBACCHI:

E appunto per questo, Presidente, stavo prendendo, 140 e 141. D'Ortenzi. Presidente, qua noi indichiamo la circostanza. Che cosa accade? La giornalista Di Giulio, di Radio Radicale, a un certo punto intervista il signor D'Ortenzi, il quale signor D'Ortenzi ...

PRESIDENTE:

Chi è questo signore?

AVV.SBACCHI:

Non lo sappiamo. Noi abbiamo delle indicazioni di massima su questo fatto. Comunque dovrebbe essere persona della banda della Magliana.

PRESIDENTE:

Della banda?

AVV.SBACCHI:

Della Magliana, il quale a un certo punto riferisce di quello che lui sa, presume di sapere o sa realmente, dico poi lo verificherà il Tribunale se sarà sentito il teste D'Ortenzi ...

P.M.:

Scusi, dove lo intervista? In qualche carcere? Dove lo ha intervistato?

AVV.SBACCHI:

Non lo so, abbia pazienza. Dico, presumo banda della Magliana.

PRESIDENTE:

Avanti.

AVV.SBACCHI:

Dico, le indicazioni nascono da soggetto interno alla banda della Magliana, o comunque contiguo come vogliamo dire alla banda della Magliana che dà motivazioni diverse sull'omicidio Pecorelli, quando a causale, a esecutori e mandanti. Quindi Presidente, la opportunità di sentirlo nasce da questo. Il discorso del movimento scientologi, non è importante questo passaggio Presidente. E' importante un altro passaggio, cioè se è vero che esista una seconda copertina di OP del n. 5 di OP. Se è vero che esiste una seconda copertina, sarà oggetto evidentemente di accertamento, e se esiste poi le parti concluderanno con i rilievi che sembrano opportuni. Mi pare che non ci siano altre indicazioni di controprova. E per quanto riguarda Pennino, non mi sembra che ... No, no, c'è un'altra indicazione di controprova, Presidente, a proposito Feo. Controprova ...

P.M.:

Se la difesa mi scusa un attimo, ...

AVV.SBACCHI:

Segnalati dalla difesa.

P.M.:

Mi sembra che ...

PRESIDENTE:

Faccia concludere.

P.M.:

Mi sembra che si tratti però di una replica sulle richieste di prova già formulate e sulle osservazioni fatte dal Pubblico Ministero ...

PRESIDENTE:

Su D'Ortenzi ...

P.M.:

Solo su D'Ortenzi. Ma tutto il precedente.

PRESIDENTE:

Su D'Ortenzi per spiegare chi era questo D'Ortenzi.

AVV.SBACCHI:

No, l'ho saltato tutto quello, perchè non vorrei ... l'avevo premesso. Poi evidentemente qualche ... scappa qualcosa. Io volevo soltanto dire che rimaneva soltanto un teste di controprova, Feo, che i Pubblici Ministeri hanno indicato come teste di controprova Feo in caso in cui fossero ammessi i testi di cui ai numeri 167 e 168, cioè i due Funzionari RAI, Ginaldi e Vags che riguarda per il reperimento del ... La difesa ha specificato mi pare nel corso del dibattimento, nel corso scusate della esposizione, della richiesta di ammissione di prove, che in realtà si sollecitavano i poteri del Tribunale per acquisire tutto questo materiale ai fini di evidentemente produrli e così via di seguito ove rilevava, perchè si tratterebbe di materiale proveniente dall'imputato. Interventi del Senatore Andreotti. Questa era l'ulteriore precisazione che dovevo. Per quanto riguarda Feo, certamente è un consulente, Presidente. Noi non vogliamo sapere che cosa abbia detto il Senatore Andreotti, perchè ce lo sentiamo noi. Da Feo dovremmo sapere una sua lettura ...

PRESIDENTE:

Allora questi due insomma sono testi o non sono testi, Avvocato Sbacchi?

AVV.SBACCHI:

Presidente, sono testi nei limiti in cui costoro vengano a dire che c'è del materiale, perchè non abbiamo mezzi per potere portare questo materiale. Allora che facciamo? Li indichiamo come testi, ci diranno se c'è materiale del Senatore Andreotti e ce lo prendiamo, se il Tribunale riterrà, evidentemente. Questo è il ...

PRESIDENTE:

Va bene. Ha finito, Avvocato Sbacchi?

AVV.SBACCHI:

Sì, Presidente.

PRESIDENTE:

Allora a questo punto il Tribunale si riserva di decidere sulle richieste delle parti, ed il Presidente rinvia il processo alla udienza di martedì prossimo 21 maggio 1996 ore 09,30. L'udienza è tolta.